

Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

ACQUISITO il concerto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto attiene l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse, bioliquidi e biogas;

VISTA la Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007);

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato del 2007 (finanziaria 2008);

VISTO il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, e relativi provvedimenti di attuazione;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, e in particolare:

- l'articolo 23, in base al quale i regimi di sostegno sono volti a delineare un quadro generale per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza, la semplificazione e la stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo nel contempo l'armonizzazione con altri

- strumenti di analoga finalità e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori;
- l'articolo 24, il quale individua gli aspetti da disciplinare con i decreti richiamati al precedente alinea;
 - il comma 5 dello stesso articolo 24, il quale prevede che con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'attuazione dei sistemi di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 24; il comma 9 dello stesso articolo 24, che prevede specifici incentivi per la produzione di energia mediante impianti tecnologicamente avanzati e non ancora pienamente commerciali, compresi gli impianti sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati da fluidi geotermici a media ed alta entalpia;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 18 dicembre 2008 per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge n. 244 del 2007;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 5 maggio 2011 recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, emanato in attuazione dell'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 24 ottobre 2005 recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e trasporti, delle attività produttive e della salute, 7 aprile 2006 recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 4 agosto 2011, recante integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 di definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, e in particolare gli articoli 40, 43 e 71;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

VISTO l'articolo 27 del decreto-legge 83 del 22 giugno 2012, con il quale si provvede al riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa, e che pertanto viene sostanzialmente superata la richiesta sull'argomento emersa in sede di Conferenza unificata;

VISTO il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e in particolare l'articolo 8, comma 7;

CONSIDERATO che la strategia europea delineata nel cd. Pacchetto clima-energia "20-20-20", prefigura uno scenario energetico europeo più sostenibile e sicuro, attraverso la riduzione delle emissioni di CO₂, l'aumento del ricorso a energie rinnovabili e la maggior efficienza energetica e che, in particolare, l'obiettivo italiano sulle energie rinnovabili derivante da tale Pacchetto è pari al 17% del consumo complessivo di energia al 2020;

VISTO il Piano d'Azione Nazionale sulle energie rinnovabili, PAN, adottato dal Governo nel giugno 2010, nel quale il predetto obiettivo del 17% è scomposto nei tre settori principali calore, trasporti ed energia elettrica, per il quale ultimo settore è stabilito un obiettivo al 2020 di 26% del consumo da coprire tramite energia rinnovabile, corrispondente ad una produzione di circa 100 TWh/anno;

CONSIDERATO che lo stato di avanzamento complessivo ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del 17% al 2020 è positivo, in quanto al 2010 oltre il 10% dei consumi energetici complessivi è stato coperto mediante fonti rinnovabili, contro l'8,86% del 2009;

CONSIDERATO, in particolare, che nel settore elettrico l'Italia è in anticipo rispetto agli obiettivi fissati, poiché la capacità installata a fine 2011 è in grado di assicurare una produzione di circa 94 TWh/anno, a fronte dell'obiettivo di produzione di 100 TWh previsto per il 2020;

RITENUTO tuttavia che per il perseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili si debba dare maggiore impulso ai settori calore e trasporti e all'efficienza energetica, che sono modalità, in media, economicamente più efficienti;

CONSIDERATO che i notevoli progressi tecnologici e le economie di scala hanno comportato una diminuzione del costo di investimento degli impianti, in particolare di quelli solari;

RITENUTO che, pur in una prospettiva di ulteriore sviluppo del settore, sussistano margini di riduzione degli incentivi rispetto a quelli corrisposti negli ultimi anni, tenuto conto dei livelli degli incentivi negli altri paesi europei e delle tipiche redditività degli investimenti;

CONSIDERATO quindi che occorra rilanciare lo sviluppo delle energie rinnovabili con un approccio alla crescita più virtuoso, basato sull'efficienza dei costi e sulla massimizzazione del ritorno economico e ambientale per il Paese valutando in particolare che:

- in molti Paesi d'Europa, anche a causa della crisi finanziaria, è in corso un ripensamento delle politiche nazionali sulle fonti rinnovabili – in qualche caso in maniera drastica, come avvenuto in Spagna e in Portogallo, ove sono stati sospesi a tempo indeterminato tutti gli incentivi per i nuovi impianti. In questo contesto, l'Italia intende continuare lo sviluppo delle energie rinnovabili, ma con un approccio più efficiente;
- il mix di energie rinnovabili (elettriche, termiche e l'efficienza energetica) per il futuro dovrà favorire le tecnologie più vantaggiose in termini di:
 1. minor costo unitario;
 2. maggiori ricadute sulla filiera economica del Paese;
 3. minor impatto ambientale e sulle reti elettriche.
- nell'ambito del settore elettrico, tenendo conto dei maggiori volumi già raggiunti (come pure del cambiamento dello scenario nel nucleare), occorre ridefinire un nuovo obiettivo di sviluppo del mix di capacità produttiva al 2020 di cui tener conto nella definizione della Strategia Energetica Nazionale (SEN);
- le esigenze di bilanciamento del mix di fonti, dei tempi e costi di adeguamento della rete, porteranno ad una ridefinizione del nuovo target di energia elettrica da fonte rinnovabile al 2020 che potrà essere pari al 32-35% dei consumi elettrici totali;
- per garantire una maggiore prevedibilità e sostenibilità degli oneri di incentivazione, è necessario introdurre, accanto alla riduzione degli incentivi, meccanismi specifici per tenere i volumi di sviluppo sotto controllo, mediante:
 - aste per gli impianti di potenza superiore a 5 MW, con l'eccezione degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, per i quali si ritiene opportuno elevare la soglia rispettivamente a 10 MW e a 20 MW, in considerazione del ridotto numero di impianti con potenza superiore a 5 MW annualmente realizzati, e quindi della difficoltà di attivare aste realmente competitive;
 - registri nazionali per gli impianti di potenza superiore a soglie minime differenziate per fonte e tecnologia, con volumi massimi predefiniti per ciascun anno e tecnologia, e con selezione in base a criteri di priorità;

RITENUTO che, anche alla luce della crescente quantità di energia da fonti rinnovabili immessa in rete, sia opportuno adottare una tariffa di tipo feed-in premium, che stimoli i produttori da fonti rinnovabili a valorizzare l'energia sul mercato dell'energia elettrica;

RITENUTO, invece, che per i piccoli impianti possa esser mantenuto un meccanismo con ritiro onnicomprensivo dell'energia immessa in rete, al fine di semplificarne l'esercizio;

RITENUTO, per ciò che concerne il meccanismo delle aste al ribasso, di dover individuare, sulla base dei dati degli impianti entrati in esercizio con l'attuale meccanismo di incentivazione, disponibili presso il Gestore Servizi Energetici, GSE S.p.A, (GSE), valori della potenza di soglia per l'accesso al meccanismo delle aste tali da garantire una buona partecipazione a tali meccanismi di gara e conseguenti risultati in termini di recupero di efficienza sui livelli dell'incentivo, tenendo tuttavia conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze delle diverse tecnologie;

RITENUTO, in tale contesto, di dover assicurare adeguata capacità di realizzazione di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani a valle della raccolta differenziata, sia per ragioni di natura ambientale, connesse anche alla criticità del settore in talune regioni, sia per coerenza con i criteri di cui all'articolo 24, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 28 del 2011, che privilegia, per quanto riguarda l'utilizzo per la produzione elettrica, la biomassa rifiuto;

RITENUTO, sulla base delle specifiche previsioni del decreto legislativo n. 28 del 2011, che gli interventi di rifacimento debbano essere esclusi dal meccanismo delle aste;

RITENUTO, per ciò che concerne la vita convenzionale utile, di dover differenziare tale valore in relazione alla tipologia di impianto e taglia di potenza al fine di approssimarlo a quello della vita reale degli impianti;

RITENUTO, per ciò che concerne il passaggio da certificati verdi a tariffa dopo il 2015, di dover individuare lo stesso sistema di incentivo per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013, individuando come livello di incentivo fisso, quello stabilito dal decreto legislativo n. 28 del 2011, pari al 78% del prezzo di riferimento dei certificati verdi, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati, con specifica attenzione agli impianti alimentati da biomasse e per gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero;

RITENUTO inoltre che, a fronte del complessivo processo di riassetto ed efficientamento del settore, sia necessario fornire una prospettiva di lungo termine al settore stesso, prevedendo che, in assenza di ulteriori provvedimenti attuativi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, gli incentivi di cui al presente decreto si continuino ad applicare fino al raggiungimento del tetto di spesa programmato al 2020, riservando, in caso contrario, ulteriori interventi di aggiornamento;

RITENUTO, in analogia a quanto previsto per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, di dover dare evidenza dei costi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, in modo da incrementare la trasparenza sugli oneri indotti sulle tariffe dell'energia elettrica;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 agosto 2010 n. ARG/elt 124/10, con la quale è stato istituito il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione e delle relative unità (GAUDÌ) e sono stati razionalizzati i flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore della produzione di energia elettrica;

RITENUTO opportuno introdurre misure di semplificazione nelle procedure di accesso agli incentivi, anche alla luce del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché della citata deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 agosto 2010 n. ARG/elt 124/10;

RITENUTO, infine, di dover introdurre ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011 precisazioni e correttivi sulle le modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell'elettricità da fonti rinnovabili in conformità alle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE;

VISTO il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 182/2012/I/efr reso l' 8 maggio 2012 reso;

RITENUTO che, tra le proposte dell'Autorità, possano essere accolte, nel rispetto dell'impianto generale del presente decreto e dei limiti di spese complessivi da esso stabiliti, i seguenti punti:

- una maggior semplificazione nelle procedure per l'iscrizione a registri e aste;
- la necessità che il GSE acquisisca direttamente i dati sull'impianto dal sistema GAUDI senza richiederli al produttore;
- una maggior attenzione ai sistemi di tracciabilità degli incentivi;
- la necessità di fornire precisazioni sulla definizione di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi;
- la necessità di porre in essere rimedi per evitare che gli impianti entrino in esercizio prima delle procedure d'asta e offrano poi riduzioni percentuali maggiori, che però portino a valori assoluti dell'incentivo comunque più elevati;
- la necessità che le cauzioni escusse dal GSE siano versate alla Cassa Conguaglio del Settore elettrico a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
- la necessità di introdurre modificazioni alle modalità di ritiro dei certificati verdi relativi alle produzioni riferite all'anno 2011;
- la necessità di introdurre modificazioni al meccanismo di copertura degli oneri sostenuti dal GSE per garantire maggior efficacia ed efficienza all'operato della medesima Società;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, formulato nella seduta del 6 Giugno 2012;

RITENUTO che, tra le richieste avanzate dalle Regioni e dagli Enti locali, possano essere accolte, nel rispetto dell'impianto generale del decreto e dei limiti di spese complessivi da esso stabiliti, i seguenti punti:

- una più attenta valutazione della fase transitoria, che consenta una gestione più graduale di questa fase, per quanto riguarda gli investimenti già realizzati, affinché possano confermarsi le aspettative in base alle quali gli investimenti sono stati messi in atto;
- una maggiore flessibilità nella definizione delle soglie oltre le quali scatta il meccanismo dell'iscrizione al registro;
- una semplificazione delle procedure che attengono al meccanismo dei registri, per ridurre al massimo gli oneri e gli adempimenti da parte degli investitori;
- una maggior attenzione per gli impianti in cui il proponente è un ente pubblico e per gli impianti previsti nelle iniziative di reindustrializzazione e nelle aree in situazione di crisi industriale disciplinate da appositi accordi di programma;
- un incremento dei contingenti previsti per alcune tipologie di fonti rinnovabili, che consenta, nell'ambito dell'incremento limitato del budget che è stato assentito, di gestire meglio alcuni interventi;
- , l'impegno ad approvare, per gli impianti a biomasse e biogas, attraverso un decreto interministeriale, nuovi valori limite di emissione;
- un contingente del solare termodinamico elevato di un milione di metri quadri, al fine di consentire lo sviluppo della filiera tecnologica;
- un incremento degli incentivi sul geotermico, attraverso la previsione di premi che stimolino le iniziative alla riduzione delle emissioni;

decreta

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente decreto ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici e stabili, che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento dei relativi obiettivi, stabiliti nei Piani di azione per le energie rinnovabili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999, escluso il comma 15, le definizioni riportate all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 387 del 2003, con esclusione delle lettere a) ed e), le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, integrate dalle seguenti definizioni:

a) impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica. Esso comprende in particolare:

- i) le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
- ii) i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi.

Nell'allegato 2 sono indicate, per ciascuna tipologia di impianto, le principali parti che lo compongono. Un impianto alimentato da fonti rinnovabili è considerato un "nuovo impianto" quando è realizzato in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, anche dismesso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile;

b) integrale ricostruzione: è l'intervento che prevede la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2;

c) rifacimento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l'intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e può includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entità e natura, da effettuare su alcuni dei principali macchinari ed opere costituenti l'impianto. Il rifacimento è considerato totale o parziale a seconda del rilievo dell'intervento complessivamente effettuato, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2;

d) potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l'intervento che prevede la realizzazione di opere sull'impianto volte ad ottenere un aumento della potenza dell'impianto, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2;

e) riattivazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: è la messa in servizio di un impianto, dismesso da oltre dieci anni;

f) centrali ibride o impianti ibridi: sono gli impianti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 28 del 2011. Ai fini del presente decreto tali impianti sono distinti sulla base delle definizioni di cui alle lettere g) ed h);

g) “impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili” o “impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti”: sono impianti alimentati da rifiuti dei quali la frazione biodegradabile è superiore al 10% in peso, ivi inclusi gli impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;

h) altri impianti ibridi: sono impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili;

i) produzione lorda di un impianto, espressa in MWh: è la somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori dell'impianto, misurate ai morsetti di macchina;

l) produzione netta di un impianto, espressa in MWh: è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica;

m) data di entrata in esercizio di un impianto: è la data in cui, al termine dell'intervento, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDI';

n) data di entrata in esercizio commerciale di un impianto: è la data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione;

o) periodo di avviamento e collaudo di un impianto: è il periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale;

p) potenza di un impianto: è la somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo. Per i soli impianti idroelettrici, la potenza è pari alla potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua;

q) potenza di soglia o valore di soglia: è il valore di potenza al di sopra del quale, laddove previsto, la tariffa incentivante è determinata mediante procedura competitiva di asta al ribasso;

r) bioliquidi sostenibili: sono i combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa che rispettano i requisiti di sostenibilità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

s) gas di discarica: è il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica;

t) gas derivante dai processi di depurazione: è il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati esclusivamente al trattamento delle acque reflue civili e industriali;

u) biogas: è il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di biomassa;

v) bioliquidi sostenibili da filiera, biomassa da filiera e biogas da filiera: i bioliquidi sostenibili, la biomassa e il biogas, prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005, ovvero da filiera corta, vale a dire prodotti entro un raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica; la lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del comune o dei comuni in cui ricade il luogo di produzione dei medesimi;

z) prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari: sono prodotti di origine biologica, ottenuti da coltivazioni non impiegate per l'alimentazione umana e animale; in sede di prima applicazione, rientrano in tale categoria i prodotti di cui alla tabella 1-B;

aa) tariffa incentivante: è il ricavo complessivo derivante dalla valorizzazione dell'energia elettrica e dall'incentivo;

ab) incentivo: è l'integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione dell'energia prodotta idonea ad assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio e corrisposta dal GSE al produttore in riferimento alla produzione netta immessa in rete.

ac) "costo indicativo cumulato annuo degli incentivi" o "costo indicativo cumulato degli incentivi": è la sommatoria dei prodotti degli incentivi riconosciuti, in attuazione del presente decreto e dei precedenti provvedimenti di incentivazione, a ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili diverse dalla fonte fotovoltaica, per la produzione annua netta effettiva incentivabile, laddove disponibile, o la producibilità annua netta incentivabile dell'impianto calcolata dal GSE per gli impianti non ancora in esercizio, ovvero entrati in esercizio in corso d'anno. Per il calcolo del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi si assume che:

i) il costo indicativo cumulato degli incentivi include il costo degli impianti ammessi a registro in posizione utile o vincitori delle procedure di asta al ribasso. A tali impianti, fino all'entrata in esercizio, è attribuito un incentivo pari alla differenza fra la tariffa incentivante spettante alla data di entrata in esercizio dichiarata dal produttore e il prezzo medio zonale nell'anno precedente a quello di richiesta di iscrizione;

ii) l'incentivo attribuibile agli impianti entrati in esercizio che accedono ad incentivi calcolati per differenza rispetto a tariffe incentivanti costanti, ivi inclusi gli impianti che accedono a tariffe fisse onnicomprensive, è calcolato per differenza con il valore del prezzo zonale nell'anno precedente a quello in corso;

iii) per gli impianti che beneficiano dei certificati verdi si assume un numero annuo di certificati verdi da emettere calcolato in riferimento alla produzione annua netta effettiva, laddove disponibile, o alla producibilità annua netta dell'impianto calcolata dal GSE, moltiplicato per il prezzo di ritiro dell'ultimo anno disponibile.

Art. 3

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti, alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica, nuovi, integralmente

ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kW e che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012.

2. Il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non può superare i 5,8 miliardi di euro annui. A tal fine il GSE aggiorna e pubblica mensilmente il costo indicativo cumulato degli incentivi alle fonti rinnovabili.

3. Con successivi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono aggiornati i contingenti di cui agli articoli 9, 12 e 17 sulla base dei criteri di cui alla lettera f) del medesimo comma 5.

4. Con successivi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, possono essere aggiornate le tariffe incentivanti di cui al presente decreto. Fermo restando il comma 2, in assenza dei predetti provvedimenti continuano ad applicarsi le tariffe incentivanti di cui al presente decreto con le decurtazioni programmate previste dall'articolo 7, comma 1.

Art. 4

(Accesso ai meccanismi di incentivazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedono ai meccanismi di incentivazione stabiliti dal presente decreto, previa iscrizione in appositi registri in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza, i seguenti impianti:

- a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza è non superiore alla potenza di soglia;
- b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva è non superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;
- c) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le modalità stabiliti all'articolo 17;
- d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia non superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso i seguenti impianti:

- a) gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la cui potenza è superiore alla pertinente potenza di soglia, come definita dall'articolo 5;
- b) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

3. Non sono soggetti alle procedure di cui ai commi 1 e 2 ed accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto:

- a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW;
- b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 50 kW, la cui soglia è elevata a 250 kW se trattasi di impianti che rientrano in una delle seguenti casistiche:
 - i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
 - ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;

- iii. che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
- c) gli impianti alimentati a biomassa di cui all'articolo 8 comma 4, lettere a) e b), di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW;
- d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettere a), b) e c);
- e) gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
- f) gli impianti previsti dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010 e successive modificazioni;
- g) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell'intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettere a), b) e c);
- h) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere da a) a c).

Art. 5

(Valori della potenza di soglia)

1. I valori della potenza di soglia sono fissati in 5 MW per tutte le tipologie di fonte rinnovabile, fatta eccezione per:

- a) le fonti idroelettriche per le quali il valore di soglia è fissato in 10 MW di potenza nominale di concessione;
- b) le fonti geotermoelettriche, per le quali il valore di soglia è fissato a 20 MW.

2. Ai fini della determinazione della potenza dell'impianto e dei valori di potenza di cui al comma 1:

- a) la potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica; per i soli impianti idroelettrici si considera unico impianto l'impianto realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d'acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione;
- b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.

Art. 6

(Vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi incentivanti)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto e della relativa durata, la vita media utile convenzionale degli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di rifacimento o di potenziamento assume i valori riportati in Allegato 1.

2. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Il periodo per il quale si ha diritto di accesso ai meccanismi incentivanti è considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, nonché, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente. A tal fine, al produttore è concessa un'estensione del periodo nominale di diritto, pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma.

Art. 7

(Modalità di determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, per i nuovi impianti che entrano in esercizio nell'anno 2013, il valore delle tariffe incentivanti è individuato, per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza, dall'Allegato 1. Per i medesimi impianti che entrano in esercizio negli anni successivi, il valore delle tariffe incentivanti base indicate nella Tabella 1.1 dell'Allegato 1 è decurtato del 2% all'anno, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3. La predetta decurtazione non si applica alle tipologie per le quali, nell'anno precedente, la potenza complessivamente assegnata tramite le procedure di aste e registro, resa nota dal GSE sul proprio sito internet, sia inferiore all'80% rispetto alle quantità rese disponibili per l'anno.

2. Per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti ibridi, il livello di incentivazione spettante è determinato applicando le condizioni e le modalità indicate in Allegato 2 ai valori delle tariffe incentivanti per i nuovi impianti stabilite dall'Allegato 1.

3. Per gli impianti di cui ai commi 1 e 2 sottoposti a procedura competitiva d'asta al ribasso, si applica quanto previsto al titolo III del presente decreto.

4. Ferme restando le determinazioni dell'Autorità in materia di dispacciamento, per gli impianti di potenza fino a 1 MW, il GSE provvede, ove richiesto, al ritiro dell'energia elettrica immessa in rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, una tariffa incentivante omnicomprensiva, determinata, in relazione alla fonte, alla tipologia dell'intervento e alla potenza dell'impianto, sulla base dell'Allegato 1 e delle altre pertinenti disposizioni del presente decreto.

5. Per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, anche soggetti alle aste al ribasso, il GSE eroga, in riferimento alla produzione netta immessa in rete, il pertinente incentivo determinato con le modalità di cui al presente decreto. L'energia prodotta dai medesimi impianti resta nella disponibilità del produttore.

6. Gli impianti di cui al comma 4 possono esercitare, per una sola volta nel periodo di vita utile, il diritto di optare per il meccanismo di incentivazione definito al comma 5.

7. Il diritto ai meccanismi di incentivazione di cui ai commi 4 e 5 è alternativo all'accesso alle modalità di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003.

8. In tutti i casi la tariffa incentivante di riferimento è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, fermo restando che il GSE provvede alle conseguenti erogazioni a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale. Agli impianti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma

3, che risultino entrati in esercizio in data antecedente alla data di chiusura del periodo di presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di registri o asta in cui risultino ammessi in posizione utile, viene attribuita la tariffa vigente alla data di chiusura del predetto periodo.

Art. 8

(Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili)

1. Per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto è subordinato al rispetto e alla verifica dei criteri di sostenibilità, da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

2. Restano ferme la funzione di controllo dell'amministrazione pubblica competente sull'effettiva tipologia di rifiuti, biomasse o biogas di alimentazione dell'impianto e la funzione di segnalazione al GSE ai sensi dell'articolo 42, commi 2 e 4, del decreto legislativo n.28 del 2011.

3. Ai soli fini della verifica del possesso dei requisiti per l'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, qualora venga utilizzata materia prima classificata come rifiuto, il produttore di energia elettrica è tenuto a fornire al GSE, qualora richiesto dal GSE, le informazioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, e ogni ulteriore elemento necessario per verificare la natura dei rifiuti utilizzati.

4. Per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas, al fine di determinare la tariffa incentivante di riferimento, il GSE identifica, sulla base di quanto riportato nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e dichiarato dal produttore con le modalità di cui in allegato 3, da quali delle tipologie di seguito elencate è alimentato l'impianto:

- a) prodotti di origine biologica;
- b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A;
- c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2;
- d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dalla lettera c).

5. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 4 non indichi in modo esplicito che l'impianto viene alimentato da una sola delle tipologie ivi indicate, il GSE procede all'individuazione della tariffa incentivante di riferimento secondo le modalità di seguito indicate:

- a) nel caso in cui l'autorizzazione preveda che l'impianto possa utilizzare più di una tipologia fra quelle di cui al comma 4, attribuisce all'intera produzione la tariffa incentivante di minor valore fra quelle riferibili alle tipologie utilizzate;
- b) nel caso in cui l'autorizzazione non rechi esplicita indicazione delle tipologie di biomasse utilizzate, attribuisce la tariffa incentivante di minor valore fra quelle delle possibili tipologie di alimentazione dell'impianto;
- c) per i soli impianti a biomasse e biogas di potenza non superiore a 1 MW e nel solo caso in cui dall'autorizzazione risulti che per l'alimentazione vengono utilizzate biomasse della tipologia di cui alla lettera b) del comma 4, congiuntamente a biomasse rientranti nella tipologia di cui alla lettera a), con una percentuale di queste ultime non superiore al 30% in peso, il GSE attribuisce all'intera produzione la tariffa incentivante di cui alla lettera b) del medesimo comma 4.

6. Alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse di cui al comma 4, lettere a) e b), di potenza non inferiore a 1 MW e non superiore a 5 MW ovvero di potenza superiore a 1 MW per impianti oggetto di intervento di rifacimento, qualora siano rispettate le condizioni di seguito riportate, possono essere aggiunti e tra loro cumulati i premi di seguito indicati:

- a) l'esercizio degli impianti dà luogo a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai valori obiettivo indicati nel decreto di cui al comma 9: 10 €/MWh;
- b) gli impianti sono alimentati da biomasse da filiera ricomprese fra le tipologie indicate in Tabella 1-B: 20 €/MWh.

7. Alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse di cui al comma 4, lettere a) e b), di qualsiasi potenza, anche oggetto di rifacimento, spetta un incremento di 30 €/MWh qualora gli impianti soddisfino i requisiti di emissione in atmosfera di cui all'Allegato 5.

8. Alla tariffa di riferimento per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili operanti in cogenerazione ad alto rendimento, spetta un premio così differenziato:

- a) 40 €/MWh, per impianti alimentati dalle tipologie di cui al comma 4, lettera a), e da bioliquidi sostenibili;
- b) 40 €/MWh, per impianti a biomasse di cui al comma 4, lettera b), qualora il calore cogenerato sia utilizzato per teleriscaldamento;
- c) 10 €/MWh per gli altri impianti.

9. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'ENEA in accordo con il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) provvede a predisporre una procedura per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra conseguente all'utilizzo di biomasse in impianti di produzione di energia elettrica, tenuto conto di quanto previsto dalla UNI/TS 11435, dalla comunicazione della Commissione europea COM(2010)11 del 25 febbraio 2010 e in linea con quanto previsto per i bioliquidi sostenibili dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, così come integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è approvata la suddetta procedura e sono stabiliti, ai fini di quanto previsto al comma 11, i valori obiettivo di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, nonché le modalità con le quali è verificato e comunicato al GSE il rispetto dei suddetti valori.

10. Ai fini di quanto disposto al presente articolo, la verifica dei requisiti di provenienza e tracciabilità della materia prima, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011, è eseguita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi di AGEA. Per gli impianti alimentati da biomasse e biogas con le modalità di cui al comma 5, lettera c), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi di AGEA, predispone una procedura semplificata, che preveda comunque la verifica, con riferimento all'anno solare, delle quantità di prodotto e sottoprodotto impiegate dal produttore, anche tramite l'effettuazione di controlli a campione. Con tale procedura vengono definiti anche le modalità dei controlli in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del presente articolo e dell'articolo 26, e il relativo costo, a carico dei produttori elettrici.

11. In riferimento ai premi di cui ai commi 6 e 7, il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde gli incrementi previsti a conguaglio, a seguito di comunicazione di esito positivo dei controlli e delle verifiche effettuate dai soggetti e con le modalità indicate ai commi 9 e 10, primo periodo, e al comma 12.

12. Ai fini dell'accesso al premio per ridotte emissioni in atmosfera di cui al comma 7 e all'allegato 5, con uno dei decreti previsti dall'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e

successive modifiche e integrazioni sono stabilite le modalità con le quali le competenti Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente verificano e comunicano al GSE il rispetto delle condizioni per l'accesso al suddetto premio, nonché il relativo costo, a carico dei produttori elettrici. Nell'ambito di tale provvedimento sono inoltre stabilite le caratteristiche e le prestazioni minime del Sistema di Analisi di Emissioni (SAE) di cui al punto 4 dell'allegato 5.

13. Il GSE eroga il premio di cui al comma 8, da applicare alla sola produzione netta riconosciuta come energia elettrica cogenerata, con periodicità compatibile con la verifica, da parte del GSE stesso, del rispetto delle condizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011.

TITOLO II

PROCEDURE PER ISCRIZIONE A REGISTRO

Art. 9 *(Iscrizione al registro)*

1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), b) e d), deve richiedere al GSE l'iscrizione al registro informatico relativo alla fonte e tipologia di appartenenza dell'impianto.

2. Il GSE pubblica il bando relativo alla procedura di iscrizione al registro trenta giorni prima dell'inizio del periodo per la presentazione delle domande di iscrizione al registro. La durata del predetto periodo è fissata in sessanta giorni.

3. Il bando relativo alla prima procedura di iscrizione al registro, riferita ai contingentati di potenza disponibili per il 2013, è pubblicata entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione delle procedure di cui all'articolo 24, comma 1. Per i periodi successivi, le procedure sono pubblicate entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2013.

4. Per il periodo 2013-2015 sono fissati i seguenti contingentati annuali di potenza, espressi in MW:

	2013	2014	2015
	MW	MW	MW
Eolico onshore	60	60	60
Eolico offshore	0	0	0
Idroelettrico	70	70	70
Geotermoelettrico	35	35	35
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b) e d), biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	170	160	160
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)	30	0	0
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)	3	0	0

5. In ogni procedura viene messo a registro l'intero contingente disponibile nell'anno, a cui vengono:

- a) sommate le quote di potenza eventualmente non assegnate nella precedente procedura;
- b) sommate le quote di potenza relative ad impianti ammessi in precedenti procedure e per i quali il soggetto interessato abbia comunicato la rinuncia al GSE entro sei mesi dalla pubblicazione della relativa graduatoria ovvero sia decaduto da precedenti procedure;
- c) a decorrere dal secondo registro, sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'articolo 4, comma 3, con esclusione della lettera g), di potenza inferiore alla potenza di soglia, entrati in esercizio nei dodici mesi precedenti all'apertura della procedura, ovvero, per il secondo registro, entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013 fino alla data di apertura della procedura;
- d) sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'articolo 30, di potenza non superiore alla potenza di soglia e diversi da quelli oggetto di rifacimento, entrati in esercizio fino alla data di apertura della procedura.

6. Qualora la somma dei termini di cui alle lettere c) e d) del comma 5 risulti maggiore della somma del contingente disponibile nell'anno con le quantità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, l'eccedenza viene sottratta dai contingenti disponibili negli anni successivi.

Art. 10

(Requisiti per la richiesta di iscrizione al registro e modalità di selezione)

1. Possono richiedere l'iscrizione al registro i soggetti in possesso di titolo autorizzativo oppure, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore, di titolo concessorio, nonché del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente.

2. La richiesta di iscrizione al registro è formulata al GSE dal soggetto di cui al comma 1, con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 del 2000, recante le informazioni di cui all'allegato 3. Non è consentita l'integrazione dei documenti presentati successivamente alla chiusura del registro.

3. Il GSE forma le graduatorie degli impianti iscritti a ciascun registro e le pubblica sul proprio sito entro sessanta giorni dalla data di chiusura dei medesimi registri, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico:

- a) impianti di proprietà di aziende agricole, singole o associate, alimentati da biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), con potenza non superiore a 600 kW;
- b) per gli impianti a biomassa e biogas: impianti alimentati dalla tipologia di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b);
- c) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d): dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
- d) per gli impianti geotermoelettrici: impianti con totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, ovvero che rispettano i requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c);
- e) per gli impianti idroelettrici, nell'ordine:
 - i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
 - ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;

- iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
 - iv. che utilizzano una quota parte del DMV senza sottensione di alveo naturale;
 - v. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa.
- f) impianti iscritti al precedente registro che, pur avendo presentato domanda completa ed idonea per l'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, siano risultati in posizione tale da non rientrare nel limite di potenza previsto;
- g) minor potenza degli impianti;
 - h) anteriorità del titolo autorizzativo;
 - i) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.
4. Nel caso in cui l'applicazione di uno dei criteri di priorità di cui al comma 3 comporti il superamento del contingente disponibile, si procede alla formazione della graduatoria applicando, in ordine gerarchico, i criteri successivi.
5. Sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto è facoltà del soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di potenza rientrante nel contingente.
6. La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non è soggetta a scorrimento, fatta eccezione per il solo registro aperto nel 2012, per il quale si dà luogo a scorrimento escludendo gli impianti iscritti nel registro, che entrano in esercizio entro i termini di cui all'articolo 30.
7. L'iscrizione ai registri è cedibile a terzi solo successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Art. 11

(Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritti al registro)

1. Gli impianti inclusi nella graduatorie devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura:

	Mesi
Eolico onshore	16
Eolico offshore	22
Idroelettrico (*)	28
Geotermoelettrico	28
Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b)	22
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d)	28
Bioliquidi sostenibili	16
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)	36

(*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l'impatto ambientale il termine è elevato a 36 mesi.

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di riferimento dello 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 12 mesi di ritardo. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente, nonché, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente. Decorso il termine massimo di 12 mesi, il soggetto responsabile decade dal diritto all'accesso ai benefici di cui al presente decreto e il GSE provvede ad escludere l'impianto dalla relativa graduatoria.

3. Agli impianti che non risultino realizzati nel limite massimo di tempo indicato al comma 2, e che, secondo le modalità di cui al presente decreto, richiedano di accedere, in un periodo successivo, ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, si applica una riduzione del 15% della tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio.

TITOLO III – PROCEDURE D'ASTA

Art. 12

(Capacità di produzione da mettere ad asta e periodicità delle procedure)

1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui all'articolo 4, comma 2, deve partecipare a procedure pubbliche d'asta al ribasso, in forma telematica, per la definizione dei livelli di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nei limiti dei contingenti annui di nuova capacità produttiva di cui al comma 4. La procedura si svolge nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

2. Il GSE pubblica il bando relativo alla procedura d'asta trenta giorni prima dell'inizio del periodo per la presentazione delle domande di partecipazione alla medesima procedura d'asta, fissato in sessanta giorni.

3. Il bando relativo alla prima procedura d'asta, riferita al contingente di potenza disponibile per l'anno 2013, è pubblicato entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione delle procedure di cui all'articolo 24, comma 1. Per i periodi successivi, i bandi sono pubblicati entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2013. Per il solo eolico onshore, qualora la potenza non assegnata risulti maggiore del 20% della potenza messa a bando, viene pubblicato un ulteriore bando, decorsi sei mesi dal precedente.

4. Per il periodo 2013-2015 sono fissati i seguenti contingenti di potenza, espressi in MW, da mettere ad asta:

	2013	2014	2015
	MW	MW	MW
Eolico onshore	500	500	500
Eolico offshore	650	0	0

Idroelettrico	50	0	0
Geotermoelettrico	40	0	0
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b) e d), biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	120	0	0
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)	350	0	0

5. In ogni procedura viene messo ad asta l'intero contingente disponibile nell'anno, a cui vengono:
- a) sommate le quote di potenza eventualmente non assegnate nella precedente procedura;
 - b) sommate le quote di potenza relative ad impianti ammessi in precedenti procedure e per i quali il soggetto interessato abbia comunicato la rinuncia al GSE entro sei mesi dalla pubblicazione della relativa graduatoria ovvero sia decaduto da precedenti procedure;
 - c) a decorrere dalla seconda procedura, sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'articolo 4, comma 3, con esclusione della lettera g), di potenza superiore alla potenza di soglia, entrati in esercizio nei dodici mesi precedenti all'apertura della procedura, ovvero, per la seconda procedura, entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013 fino alla data di apertura della procedura;
 - d) sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'articolo 30, di potenza superiore alla potenza di soglia e diversi da quelli oggetto di rifacimento, entrati in esercizio fino alla data di apertura della procedura.
6. Qualora la somma dei termini di cui alle lettere c) e d) del comma 5 risulti maggiore della somma del contingente disponibile nell'anno con le quantità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, l'eccedenza viene sottratta dai contingenti disponibili negli anni successivi.

Art. 13

(Requisiti minimi dei soggetti e dei progetti)

1. Possono partecipare alla procedura d'asta i soggetti titolari di autorizzazione oppure, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore, di titolo concessorio, nonché del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente. Per gli impianti eolici offshore di qualsiasi potenza e per gli impianti con potenza non superiore a 20 MW, il possesso del titolo autorizzativo oppure del titolo concessorio è sostituito dal giudizio di compatibilità ambientale.
2. Fermo il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, partecipano alle procedure d'asta i soggetti dotati di solidità finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per le quali chiedono l'accesso ai meccanismi di incentivazione, dimostrata mediante una delle seguenti modalità:
- a) dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto o intermediario autorizzato a finanziare l'intervento;

b) capitalizzazione (capitale sociale interamente versato e/o versamenti in conto futuro aumento capitale) pari ad almeno il 10% dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla procedura d'asta, convenzionalmente fissato come da tabella I dell'Allegato 2.

3. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia della reale qualità del progetto, sono tenuti a presentare una cauzione provvisoria in fase di iscrizione alle procedure d'asta e una definitiva in seguito alla comunicazione di esito positivo della procedura d'asta, con le modalità specificate nell'allegato 3.

4. Fermo restando l'articolo 23, comma 3 del decreto n. 28 del 2011, sono esclusi dalle procedure d'asta i soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

5. Al fine di promuovere lo sviluppo dei nuovi contingenti di potenza di cui all'articolo 9 garantendo le condizioni di sicurezza delle reti e non aggravando il costo per il mantenimento in sicurezza del sistema, almeno due mesi prima della data di pubblicazione del bando, il GSE richiede ai gestori di rete l'evidenza di zone ad elevata concentrazione di impianti non programmabili in esercizio, per le quali si manifestano criticità nella gestione delle reti e per le quali gli stessi gestori propongano motivate misure di riduzione dell'ulteriore capacità produttiva incentivabile. Almeno un mese prima della data di pubblicazione del bando, GSE comunica l'esito dell'interlocuzione con i gestori di rete al Ministero dello sviluppo economico, che, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, provvede a indicare allo stesso GSE eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione alle procedure d'asta. Per la sola prima procedura d'asta, la richiesta di cui al primo periodo e l'interlocuzione di cui al secondo periodo vengono svolti a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con tempi e modalità compatibili con i termini di cui all'articolo 12, comma 3.

Art. 14

(Valori a base d'asta e valore minimo comunque riconosciuto)

1. L'asta al ribasso è realizzata tramite offerte di riduzione percentuale rispetto al valore posto a base d'asta, corrispondente alla tariffa incentivante base vigente per l'ultimo scaglione di potenza alla data di entrata in esercizio dell'impianto, così come individuato dall'Allegato 1, per ciascuna tipologia. Il valore posto a base d'asta per impianti rientranti nei contingenti di cui all'articolo 12, comma 4, per i quali l'entrata in esercizio sia successiva al 31 dicembre 2015, è determinato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Sono escluse dalla valutazione d'asta le offerte di riduzione inferiori al 2% della base d'asta.

3. La tariffa incentivante minima comunque riconosciuta è quella corrispondente ad una riduzione percentuale del 30% della tariffa incentivante posta a base d'asta, come individuata al comma 1, a condizione che siano rispettati i requisiti per la partecipazione alle procedure, stabiliti dal presente titolo.

Art. 15

(Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d'asta e modalità di selezione dei progetti)

1. La richiesta di partecipazione alla procedura d'asta è formulata al GSE dal soggetto titolare del titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 del 2000, recante le informazioni e i documenti di cui all'allegato 3.

2. La graduatoria è formata in base al criterio della maggiore riduzione percentuale offerta, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti per la partecipazione. Non è consentita l'integrazione dei documenti presentati, successivamente alla chiusura della procedura d'asta.
3. A parità di riduzione offerta, ivi inclusa quella di cui all'articolo 14, comma 3, si applicano, nell'ordine, i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorità:
 - a) impianti già in esercizio;
 - b) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d): dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
 - c) per gli impianti geotermoelettrici: totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, ovvero che rispettano il requisito di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c);
 - d) anteriorità del titolo autorizzativo o, in assenza del titolo autorizzativo e per gli impianti con potenza non superiore a 20 MW, del giudizio di compatibilità ambientale.
4. Nel caso in cui l'applicazione di uno dei criteri di priorità di cui al comma 3 comporti il superamento del contingente disponibile, si procede alla formazione della graduatoria applicando, in ordine gerarchico, i criteri successivi.
5. Sono ammessi ai meccanismi di incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza posto all'asta, comprensivo degli impianti che accedono alle tariffe di cui all'articolo 14, comma 3.
6. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto è facoltà del soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di potenza rientrante nel contingente.
7. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure d'asta, il GSE pubblica sul proprio sito le graduatorie per ciascuna fonte o tipologia impiantistica.
8. La graduatoria di cui al comma 7 non è soggetta a scorrimento, salvo i seguenti casi:
 - a) mancata costituzione della cauzione definitiva di cui all'articolo 16, comma 1, nei termini ivi indicati;
 - b) rinuncia da parte di soggetti aggiudicatari.

Art. 16

(Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione dopo lo svolgimento delle aste)

1. Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di esito della procedura d'asta, il GSE provvede a restituire la cauzione provvisoria, di cui all'allegato 3, ai soggetti che, in esito della procedura, non sono risultati aggiudicatari. Entro il termine di novanta giorni dalla medesima data, il soggetto aggiudicatario è tenuto a costituire a favore del GSE la cauzione definitiva nei termini

indicati in allegato 3. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della cauzione definitiva, il GSE provvede a restituire la cauzione provvisoria al soggetto aggiudicatario. Qualora non pervenga la cauzione definitiva entro detto termine, il GSE provvede ad escutere la cauzione provvisoria.

2. Gli impianti inclusi nella graduatorie di cui al comma 1 devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di comunicazione dell’assegnazione dell’incentivo sulla base della graduatoria della procedura d’asta:

	Mesi
Eolico onshore	28
Eolico offshore	40
Idroelettrico	40
Geotermoelettrico	40
Biomasse e biogas di cui all’articolo 8, comma 4, lettere) a e b)	40
Biomasse di cui all’articolo 8, comma 4, lettere c) e d)	40
Bioliquidi sostenibili	28

3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 comporta l’applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante, aggiuntiva rispetto a quella aggiudicata nella procedura d’asta, del 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 24 mesi di ritardo. Tali termini sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall’autorità competente.

4. La cauzione definitiva di cui in allegato 3, è svincolata al momento dell’entrata in esercizio dell’impianto entro il tempo massimo di cui al comma 3. Decorso il termine massimo di cui al comma 3, il soggetto responsabile decade dal diritto all’accesso ai benefici di cui al presente decreto e il GSE provvede ad escutere la medesima cauzione e ad escludere l’impianto dalla relativa graduatoria. Le somme escusse dal GSE sono versate alla Cassa Conguaglio per il Settore elettrico a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.

**TITOLO IV – INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA DA IMPIANTI OGGETTO DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO
TOTALE O PARZIALE E DA IMPIANTI IBRIDI**

Art. 17

(Disposizioni specifiche per i rifacimenti totali e parziali)

1. Gli interventi di rifacimento parziale e totale sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto nel limite dei seguenti contingenti di potenza:

	2013	2014	2015
	MW	MW	MW
Eolico onshore	150	150	150
Eolico offshore	0	0	0

Idroelettrico	300	300	300
Geotermoelettrico	40	40	40
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) e d), biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	65	65	65
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)	70	70	70

2. Ai fini dell'ammissione, il GSE avvia una procedura per ciascuna tipologia di impianto di cui al comma 1, con le medesime tempistiche e modalità previste per le procedure d'asta. Sono ammessi alla procedura gli impianti che rispettano i seguenti requisiti:

- a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto;
- b) non beneficiano, alla data di avvio della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali.

3. In caso di domande per una potenza complessiva superiore a quella messa a disposizione per ciascuna annualità, il GSE redige e pubblica la graduatoria degli interventi ammessi, selezionati sulla base dei seguenti criteri, applicati in ordine di priorità:

- a) anzianità della prima data di entrata in esercizio dell'impianto;
- b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di incentivo;
- c) per impianti alimentati dalla tipologia di biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d): dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
- d) per impianti eolici: minore entità dell'energia elettrica non prodotta nell'ultimo anno solare di produzione dell'impianto a seguito dell'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna;
- e) per impianti geotermoelettrici: reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, ovvero che rispettano i requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c);
- f) anteriorità del titolo autorizzativo all'esecuzione del rifacimento.

4. Nel caso in cui l'applicazione di uno dei criteri di priorità comporti il superamento del contingente disponibile, si procede alla formazione della graduatoria applicando, in ordine gerarchico, i criteri successivi.

5. Gli impianti inclusi nella graduatorie di cui al comma 3 devono entrare in esercizio entro i tempi indicati nella sottostante tabella. Tali tempi decorrono dalla data della comunicazione di esito positivo della domanda di ammissione all'intervento di rifacimento. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante, determinata come specificato in allegato 2, del 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 12 mesi di ritardo, rispetto ai medesimi termini, da considerare al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente.

	Mesi
Eolico onshore	16

Eolico offshore	24
Idroelettrico (*)	24
geotermoelettrico	24
Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere) a e b)	24
Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d)	36
Bioliquidi sostenibili	12
(*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l'impatto ambientale il termine è elevato a 36 mesi.	

6. Agli impianti che, a seguito del rifacimento, non entrino in esercizio entro il limite massimo di tempo indicato al comma 5, e che, secondo le modalità di cui al presente decreto, richiedano di accedere, in un periodo successivo, ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, si applica una riduzione del 15% della tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio a seguito dell'intervento di rifacimento.

7. A seguito dell'intervento di rifacimento parziale o totale, gli impianti a biomasse, biogas e a bioliquidi sostenibili sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a condizione che rispettino le condizioni di cui all'articolo 8.

8. In ogni procedura viene messo a disposizione l'intero contingente disponibile nell'anno, a cui vengono:

- a) sommate le quote di potenza eventualmente non assegnate nella precedente procedura;
- b) sommate le quote di potenza relative ad impianti ammessi in precedenti procedure e per i quali il soggetto interessato abbia comunicato la rinuncia al GSE entro sei mesi dalla pubblicazione della relativa graduatoria ovvero sia decaduto da precedenti procedure;
- c) a decorrere dalla seconda procedura, detratta la potenza degli impianti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g), entrati in esercizio nei dodici mesi precedenti all'apertura della procedura, ovvero, per la seconda procedura, entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013 fino alla data di apertura della procedura;
- d) sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'articolo 30, entrati in esercizio a seguito di rifacimento prima della data di apertura della procedura.

9. Qualora la somma dei termini di cui alle lettere c) e d) del comma 8 risulti maggiore della somma del contingente disponibile nell'anno con le quantità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, l'eccedenza viene sottratta dai contingenti disponibili negli anni successivi.

Art. 18

(Produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti)

1. Nell'allegato 2 sono individuati i rifiuti per i quali si procede alla determinazione forfettaria della produzione imputabile a fonti rinnovabili e le modalità per la determinazione di tale quota di produzione. Per gli altri rifiuti, la determinazione della quota di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili è calcolata attraverso metodi di determinazione analitica, sulla base di procedure

aggiornate dal GSE, sentito il CTI, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le modalità di determinazione forfetaria della produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili in impianti alimentati esclusivamente dai rifiuti di cui all'allegato 2, si applicano all'energia prodotta dal 1 gennaio 2013, anche agli impianti che accedono agli incentivi ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, ivi inclusi gli impianti già in esercizio.

3. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, il biogas ottenuto dalla fermentazione della frazione organica dei rifiuti urbani ricade tra le fonti di cui alla riga 6 della Tabella 2 allegata alla legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni e integrazioni. Per le finalità di cui al presente decreto, il medesimo biogas e i gas ottenuti dalla stessa frazione organica dei rifiuti urbani ricadono nella tipologia di cui all'articolo 8, comma 4, lettera d).

4. Per gli impianti alimentati da rifiuti solidi urbani ubicati in Regioni per cui è dichiarata l'emergenza rifiuti alla data dell'intervento, ai soli fini della determinazione del periodo di esercizio necessario per il rispetto dell'articolo 17, comma 2, lettera a), e fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del medesimo comma, la vita utile convenzionale è posta pari a dodici anni.

TITOLO V - DISPOSIZIONI INERENTI LA TRANSIZIONE DAI PRECEDENTI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE AL MECCANISMO DISCIPLINATO DAL PRESENTE DECRETO

Art. 19

(Conversione del diritto ai certificati verdi in incentivo)

1. Alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e da impianti di cui all'articolo 30, che ha maturato il diritto a fruire dei certificati verdi, è riconosciuto, per il residuo periodo di diritto, successivo al 2015, un incentivo I sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia, pari a:

$$I = k \times (180 - Re) \times 0,78$$

ove:

k = 1 per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e, per gli impianti entrati in esercizio successivamente alla medesima data, è pari al coefficiente applicabile alla medesima produzione in attuazione dell'articolo 2, comma 148, della legge n. 244 del 2007 e successive modifiche e integrazioni;

Re è il prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità. Per la sola produzione di energia elettrica da impianti a biomasse, esclusi gli impianti alimentati a biogas, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e per gli impianti di cui all'articolo 30, comma 3, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2012. Per i soli impianti a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di

utenza, entrati in esercizio entro la data di entrata in vigore del presente decreto, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2009.

2. La produzione di energia da impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), del decreto del Ministro delle attività produttive del 24 ottobre 2005 entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, che ha maturato il diritto ai certificati verdi, ha diritto, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi successivo al 2015, a un incentivo I sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia, pari a:

$$I = (D - Re)$$

ove:

D è la somma del prezzo medio di mercato dei certificati verdi per impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento e del prezzo di cessione dell'energia registrati nell'anno 2010;

Re è il prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità.

3. La produzione di energia di cui al comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, realizzata con impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, che ha maturato il diritto ai certificati verdi, ha diritto, per il residuo periodo di diritto successivo al 2015, a un incentivo sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia, determinata con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. Per impianti di potenza inferiore a 1 MW che richiedono il ritiro onnicomprensivo ai sensi dell'articolo 7, comma 4, il GSE provvede a calcolare il valore onnicomprensivo spettante con riferimento a quanto previsto al comma 1 e al prezzo medio zonale nell'anno precedente a quello della richiesta.

5. Agli impianti di cui al presente articolo non si applica l'articolo 7, comma 7.

Art. 20

(Disposizioni inerenti il ritiro dei certificati verdi rilasciati per le produzioni degli anni fino al 2015)

1. Ai fini del rilascio e del ritiro dei certificati verdi relativi alle produzioni degli anni dal 2012 al 2015, in attuazione dell'articolo 24, comma 5, lettera *c*), primo periodo, del decreto legislativo n. 28 del 2011, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Su richiesta del produttore il GSE rilascia, con frequenza trimestrale, certificati verdi sulla produzione del trimestre precedente, a partire dalle misure trasmesse mensilmente al GSE dai gestori di rete sulla base di un'apposita procedura pubblicata dal GSE entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Fermo restando il rispetto della quota d'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99, su richiesta del detentore, il GSE ritira, al prezzo stabilito all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e secondo modalità definite dallo stesso GSE e pubblicate sul proprio sito internet:

- a) i certificati verdi relativi alle produzioni del 2011 entro il 2012; il GSE assicura ai detentori che ne facciano richiesta il pagamento del 50 per cento degli importi spettanti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e del rimanente 50 cento entro il mese di dicembre 2012;
- b) i certificati verdi relativi alle produzioni del primo semestre 2012 entro il 31 marzo 2013 e i certificati verdi relativi alle produzioni del secondo semestre 2012 entro il 30 settembre 2013;
- c) certificati verdi relativi alle produzioni del primo trimestre 2013 entro il 31 dicembre 2013; i certificati verdi relativi alle produzioni del secondo trimestre 2013 entro il 31 marzo 2014; i certificati verdi relativi alle produzioni del terzo trimestre 2013 entro il 30 giugno 2014; i certificati verdi relativi alle produzioni del quarto trimestre 2013 entro il 30 settembre 2014;
- d) i certificati verdi relativi alle produzioni del primo trimestre 2014 entro il 30 settembre 2014; i certificati verdi relativi alle produzioni del secondo trimestre 2014 entro il 31 dicembre 2014; i certificati verdi relativi alle produzioni del terzo trimestre 2014 entro il 31 marzo 2015; i certificati verdi relativi alle produzioni del quarto trimestre 2014 entro il 30 giugno 2015;
- e) i certificati verdi relativi alle produzioni del primo trimestre 2015 entro il 30 settembre 2015; i certificati verdi relativi alle produzioni del secondo trimestre 2015 entro il 31 dicembre 2015; i certificati verdi relativi alle produzioni del terzo trimestre 2015 entro il 31 marzo 2016; i certificati verdi relativi alle produzioni del quarto trimestre 2015 entro il 30 giugno 2016.

4. I certificati verdi non ritirati in attuazione del comma 3 restano nella disponibilità del produttore.

5. In ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il GSE offre ai soggetti sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999 i certificati verdi ritirati ai sensi dei commi precedenti, a un prezzo pari a quello di ritiro. Le operazioni relative a tale compravendita si svolgono mediante il mercato dei certificati verdi gestito dal Gestore dei mercati energetici.

TITOLO VI – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 21

(Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione)

1. Entro 30 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, caricata dal gestore di rete su GAUDI', il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la documentazione indicata in allegato 3. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, assicura al soggetto responsabile entro novanta giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta la stipula del contratto di cui all'articolo 21, comma 6 e l'erogazione dell'incentivo spettante, al netto dei tempi imputabili al medesimo soggetto responsabile o ad altri soggetti interpellati dal GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero agli operatori coinvolti nel processo di caricamento e validazione dei dati su GAUDI'. Nelle more della piena operatività del sistema GAUDI' e delle relativa interoperabilità con il portale per la gestione degli incentivi, fissata dall'Autorità per

l'energia elettrica e il gas, il GSE adotta soluzioni transitorie per l'acquisizione dei dati già presenti su GAUDI' direttamente dai soggetti richiedenti gli incentivi, informandone, preventivamente, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il Ministero dello sviluppo economico.

2. I soggetti che richiedono l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto devono corrispondere al GSE un contributo per le spese di istruttoria. Il contributo è pari alla somma di una quota fissa, stabilita in 100 euro, più una quota variabile sulla base della potenza dell'impianto, come di seguito indicata:

- a) 80 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
- b) 500 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
- c) 1320 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
- d) 2200 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

3. Il contributo di cui al comma 2 è dovuto:

- a) alla richiesta di iscrizione al registro o di partecipazione alla procedura d'asta;
- b) all'atto della richiesta delle tariffe incentivanti nei casi diversi dalla lettera a).

4. In caso di impianti iscritti nel registro o nella graduatoria della procedura d'asta in posizione non utile, il contributo di cui al comma 2 non è dovuto qualora per il medesimo impianto sia effettuata richiesta di iscrizione a successivi registri ovvero di partecipazione ad aste successive.

5. Per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo in capo al GSE, i soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono ai meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, anche già in esercizio e con eccezione degli impianti ammessi al provvedimento Cip 6/92, sono tenuti, a decorrere dal 1 gennaio 2013, a corrispondere allo stesso GSE, anche mediante compensazione degli incentivi spettanti, un contributo di 0,05 c€ per ogni kWh di energia incentivata.

6. Le modalità di corresponsione dei contributi di cui ai commi 2 e 5 sono precisate dal GSE nell'ambito delle procedure applicative di cui all'articolo 24, comma 1.

7. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al presente decreto devono assolvere gli eventuali obblighi in materia fiscale, ove previsti.

8. Per ogni singolo impianto, a valle del conseguimento del diritto di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile è tenuto a stipulare un contratto di diritto privato con il GSE. Il GSE fornisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas gli elementi per la definizione da parte della stessa, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, del contratto-tipo di cui all'articolo 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011.

9. Nei casi previsti, e fino all'adozione dei regolamenti relativi alla banca dati unica prevista dall'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, il GSE, ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo, acquisisce d'ufficio l'informazione antimafia.

10. Le regioni e le province delegate allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003, possono richiedere al GSE, ai fini dell'ammissibilità degli impianti alla procedura di cui al medesimo articolo 12, una valutazione circa la corrispondenza della fonte di alimentazione dell'impianto alla definizione di fonti energetiche rinnovabili, così come stabilita dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

11. Il GSE potrà richiedere, anche ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011, l'acquisizione delle informazioni già in possesso dell'Agenzia delle Dogane e di tutte le altre

pubbliche amministrazioni, laddove funzionali allo svolgimento delle attività di propria competenza.

Art. 22

(Erogazione degli incentivi e delle tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio ai sensi del presente decreto)

1. Fatto salvo l'articolo 20, successivamente alla data di prima erogazione di cui all'articolo 21, comma 1, il GSE provvede mensilmente, ovvero con cadenza superiore al mese laddove mensilmente maturino importi inferiori a soglie definite nelle procedure applicative di cui all'articolo 24, comma 1, alla liquidazione degli importi dovuti in applicazione del presente decreto, sulla base delle misurazioni trasmesse dai gestori di rete.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna i propri provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta e in particolare:

- a) definisce le caratteristiche dei misuratori dell'energia elettrica prodotta lorda, prevedendo comunque:
 - a1) che i medesimi misuratori siano teleleggibili da parte dei gestori di rete o comunque dotati di dispositivi che consentano l'acquisizione per via telematica delle misure da parte dei medesimi gestori di rete con cadenza almeno mensile e, almeno nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW, con un dettaglio orario;
 - a2) i requisiti necessari al fine di garantire la manutenzione e la sicurezza dei misuratori, intesa anche in termini di dotazione di specifici dispositivi antifrode;
- b) prevede che la responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, eventualmente comprensivo dell'attività di installazione e manutenzione dei misuratori, sia posta, anche ai fini del successivo riconoscimento degli incentivi e delle tariffe incentivanti, in capo ai gestori di rete e che i medesimi, con cadenza mensile, siano tenuti a trasmettere al GSE le misure di cui alla lettera a1), nonché quelle relative all'energia elettrica immessa in rete.

3. I consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica sono definiti su base convenzionale e sono espressi in termini di percentuale dell'energia elettrica prodotta lorda. A tal fine:

- a) nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 1 MW si utilizzano i valori percentuali riportati, per ciascuna fonte, nell'Allegato 4, tabella 6;
- b) per tutti gli altri impianti, il GSE definisce e aggiorna, per ogni impianto, il valore percentuale da utilizzare, sulla base delle definizioni e dei principi adottati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con proprio provvedimento.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, con propri provvedimenti, le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE. La medesima Autorità, inoltre:

- a) predetermina, secondo criteri di efficienza ed efficacia e facendo riferimento a costi tipici adottati anche a livello comunitario, i parametri, da correlare alla numerosità, alla natura e

all'entità delle attività svolte dal GSE, comprese quelle inerenti l'energia solare, sulla base dei quali sono calcolati, con cadenza annua, i costi da riconoscere al GSE per le attività svolte;
b) stabilisce le modalità con le quali l'eventuale differenza tra i ricavi complessivi ottenuti dal GSE per effetto di tutti i corrispettivi versati dai produttori da fonti rinnovabili, ivi inclusa quella solare, e i costi di cui alla lettera a), trova compensazione, positiva o negativa, con il pertinente conto alimentato dalla componente tariffaria A3.

5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il GSE, definisce con proprio provvedimento un glossario al fine di garantire la coerenza tra le definizioni presenti nel presente decreto e agli analoghi provvedimenti di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare, ivi incluse le relative modalità applicative, con quelle utilizzate nella regolazione dei servizi di pubblica utilità di competenza dell'Autorità medesima, anche per consentire il pieno sviluppo e l'efficacia nel funzionamento del sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche degli Impianti di produzione (GAUDI) e il coordinamento con i sistemi informatici degli altri operatori coinvolti, con particolare riferimento a quelli del GSE.

Art. 23

(Meccanismo dello scambio sul posto)

1. L'accesso al meccanismo dello scambio sul posto è alternativo all'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la disciplina delle condizioni tecnico-economiche dello scambio sul posto, anche con riferimento agli impianti alimentati dalla fonte solare, al fine di semplificarne la fruizione anche per gli impianti già entrati in esercizio.
3. L'aggiornamento della disciplina di cui al comma 2 prevede che l'energia elettrica immessa sia valorizzata ai prezzi di mercato e, in aggiunta, stabilisce corrispettivi medi forfetari annualmente definiti e pubblicati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per gli oneri mediamente sostenuti per l'utilizzo della rete, commisurati alla potenza degli impianti e alla fonte utilizzata, per l'utilizzo della rete, da applicare limitatamente alla quantità di energia elettrica scambiata con la rete, come comunicata dai gestori di rete.

Art. 24

(Procedure applicative, controlli e monitoraggio)

1. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE adotta e pubblica apposite procedure applicative delle disposizioni del medesimo decreto, ivi incluso il regolamento operativo per le procedure di asta, per le procedure di iscrizione ai registri e per i rifacimenti parziali e totali, valorizzando, per quanto compatibili, le procedure seguite nell'ambito dei previgenti meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
2. Le procedure di cui al comma 1 disciplinano altresì, sentita AGEA per il tramite del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le modalità di raccordo tra le verifiche di cui all'articolo 8 e le attività di controllo e di erogazione degli incentivi, di competenza del GSE.
3. Il GSE effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti responsabili con le modalità di cui all'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000. Fatte salve le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del medesimo decreto, qualora dal controllo emerga la non veridicità del

contenuto delle dichiarazioni, si applica l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Il GSE svolge altresì controlli ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011. Fermo restando quanto previsto dal DPR 445 del 2000, in caso di false attestazioni rese dal progettista o dal tecnico abilitato nella documentazione da allegare ai sensi dell'allegato 3-B, ferme restando le sanzioni penali a questi applicabili previste dall'articolo 76 del DPR n. 445 del 2000, al soggetto responsabile dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

4. Ai sensi dell'articolo 73 del DPR n. 445 del 2000, il GSE e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando il riconoscimento e l'erogazione degli incentivi siano conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

5. Anche al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di produzione da fonte rinnovabili, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, nonché di spesa di cui all'articolo 3, comma 2 del presente decreto, il GSE, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuità:

- a) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto, relativi alla potenza e all'energia degli impianti che entrano in esercizio ricadendo nelle disponibilità di cui al presente decreto;
- b) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto, relativi alla potenza all'energia degli impianti che entrano in esercizio ricadendo nelle disponibilità di cui ai precedenti provvedimenti di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico di competenza del GSE;
- c) una stima del valore dei costi degli incentivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ac), fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 2.

6. Il GSE pubblica con cadenza annuale e aggiorna semestralmente, un bollettino informativo, con l'elenco degli impianti da fonti rinnovabili in esercizio e in progetto con l'indicazione della tipologia della fonte, della potenza, del Comune e della categoria dell'intervento, inclusi nelle graduatorie a seguito delle procedure di registri ed aste, degli incentivi previsti e delle tariffe erogate. Il bollettino annuale contiene, inoltre, dati statistici aggregati sugli impianti, sulla rispettiva potenza, sulla produzione energetica, sui controlli effettuati. Per gli impianti in progetto, il bollettino riporta i dati di potenza e di producibilità attesa, dichiarata dal produttore o calcolata dal GSE.

7. Il GSE provvede altresì a sviluppare, aggiornandolo e rendendolo pubblico con una cadenza annuale, un rapporto sui sistemi incentivanti adottati nei principali paesi europei per lo sviluppo delle energie rinnovabili nel settore elettrico e un rapporto, che raffronti, inoltre, i costi di generazione nei principali Paesi europei, con particolare riguardo all'Italia.

8. Il GSE integra il sistema informativo di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011 con un'apposita sezione disponibile al pubblico, da aggiornare annualmente, che riporti i dati di sintesi, raggruppati per tipologia di impianto e per categoria d'intervento, riguardanti gli incentivi erogati alle fonti rinnovabili ai sensi del presente decreto nonché ai sensi dei precedenti provvedimenti di incentivazione delle fonti rinnovabili. Il GSE provvede inoltre a sviluppare, aggiornandolo e rendendolo pubblico con una cadenza annuale, un rapporto sulle energie

rinnovabili che deve illustrare tutti i principali risultati raggiunti in Italia, il raffronto con il target al 2020, i costi sostenuti per gli incentivi nonché una stima dei costi da sostenere negli anni futuri.

9. Anche per le finalità di cui all'articolo 24, comma 5, lettera f), del decreto legislativo n. 28 del 2011, in attuazione dell'articolo 40, comma 7, dello stesso decreto legislativo, entro la fine del 2011 e successivamente ogni due anni l'ENEA sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico uno specifico programma biennale di monitoraggio concernente lo stato e le prospettive delle tecnologie per la produzione di energia elettrica, con riguardo particolare alla disponibilità di nuove opzioni tecnologiche, ai costi commerciali attesi nel medio e lungo periodo di tali sistemi innovativi e al potenziale nazionale residuo di fonti rinnovabili. Il consuntivo delle attività e dei costi sostenuti è approvato dal Ministero dello sviluppo economico e trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 40, comma 8, del decreto legislativo n. 28 del 2011, e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10. Al fine di consentire un costante monitoraggio delle iniziative in via di realizzazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali i Ministeri competenti, le Regioni e il GSE hanno accesso alla lettura dei dati inseriti nel sistema GAUDI, nonché le modalità con le quali tale sistema è aggiornato per fornire ai medesimi soggetti i dati sulla potenza cumulata, sulla numerosità degli impianti, sullo stato di avanzamento delle iniziative registrate, sulla divisione per classi di potenza, per tipologia di impianto e categoria di intervento, aggregati a livello nazionale e divisi per Regioni e Provincie. Con il medesimo provvedimento l'Autorità individua i dati aggregati maggiormente significativi generati dal sistema GAUDI che possono essere pubblicati su internet in appositi contatori e aggiornati con continuità.

11. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 42, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Art. 25

(Sicurezza e servizi per la rete elettrica)

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna, ove necessario, le deliberazioni inerenti le modalità con le quali gli impianti da fonti rinnovabili non programmabili che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, sono tenuti, ai fini dell'accesso agli incentivi, a prestare servizi di rete e protezioni, coordinando le relative disposizioni con quelle di analoga finalità inerenti il fotovoltaico. A tali fini:

a) per gli impianti collegati in alta tensione sono valutati i casi e le modalità in cui:

- i. devono mantenersi connessi alla rete nel campo di variazione della frequenza indicato dal gestore della rete;
- ii. devono essere in grado di regolare in diminuzione la potenza attiva in relazione all'aumento della frequenza di rete e di regolare la potenza reattiva in funzione della tensione di rete tramite dispositivi automatici; per gli impianti fotovoltaici l'immissione e l'assorbimento della potenza reattiva in rete deve essere possibile anche con potenza attiva prodotta nulla.
- iii. devono essere muniti di dispositivi per il monitoraggio e per il sistema di difesa in grado di eseguire le funzioni di distacco automatico, tele scatto, monitoraggio segnali e misure, controllo in emergenza.
- iv. devono mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione;
- v. devono potersi connettere alla rete solo se il valore di frequenza è stabile in un intervallo indicato dal gestore della rete e per un tempo maggiore a quello indicato dal gestore della rete; la riconnessione deve avvenire con un aumento graduale della potenza immessa.

- b) per gli impianti collegati in media e bassa tensione sono valutati i casi e le modalità in cui gli impianti devono prestare i seguenti servizi e protezioni:
- i. mantenere la connessione con la rete nel campo di variazione della frequenza indicato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - ii. mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione;
 - iii. consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da remoto;
 - iv. prevedere schemi di protezione che evitino fenomeni di disconnessione intempestiva dell'impianto per transitori di frequenza o tensione sul sistema elettrico nazionale e ne garantiscano la disconnessione solo per guasti sulla media o bassa tensione;
 - v. consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia reattiva;
 - vi. consentire la riduzione della potenza attiva in relazione all'aumento della frequenza di rete;
 - vii. evitare la possibilità che possano alimentare i carichi elettrici della rete in assenza di tensione sulla cabina della rete;
 - viii. essere dotati di un sistema che permetta la connessione graduale alla rete solo se il valore di frequenza è stabile secondo le modalità indicate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

c) sono valutati i casi e le modalità con le quali, ai fini del miglioramento delle previsioni della produzione degli impianti alimentati a fonte rinnovabile non programmabile, il GSE può richiedere l'installazione presso gli impianti di dispositivi di misurazione e trasmissione satellitare dei dati di energia prodotta e di energia primaria.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono aggiornate tenendo conto, ove necessario, delle zone critiche, ad elevata concentrazione di impianti non programmabili, per le quali i gestori propongano motivate misure di programmazione dell'ulteriore capacità produttiva incentivabile ovvero l'adozione di specifici dispositivi di sicurezza, a carico dei soggetti realizzatori.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità e le condizioni nel cui rispetto la porzione delle opere di connessione alla rete degli impianti eolici offshore, ubicati in acque nazionali, è considerata infrastruttura appartenente alla rete nazionale.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità per il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti incentivati con la tariffa onnicomprensiva ai sensi del presente decreto, stabilendo altresì le modalità di cessione al mercato della medesima energia elettrica da parte del GSE.

Art. 26

(Premi per impianti a biogas che utilizzano tecnologie avanzate)

1. Nel caso di impianti alimentati da biogas operanti in regime di cogenerazione ad alto rendimento che prevedano il recupero dell'azoto dalle sostanze trattate con la finalità di produrre fertilizzanti, il premio per l'assetto cogenerativo è incrementato di 30 €/MWh.

2. Per l'accesso al premio di cui al comma 1 è previsto che:

- a) il titolare dell'impianto presenti una comunicazione di spandimento ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 che preveda una rimozione di almeno il 60% dell'azoto totale in ingresso all'impianto;

- b) sia verificata la conformità dei fertilizzante prodotto secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n.75 del 2010, nonché sia verificato che il fertilizzante e il produttore dello stesso siano iscritti ai rispettivi registri di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
- c) la produzione del fertilizzante deve avvenire senza apporti energetici termici da fonti non rinnovabili;
- d) le vasche di stoccaggio del digestato e quelle eventuali di alimentazione dei liquami in ingresso siano dotate di copertura impermeabile.
- e) Il recupero dell'azoto non deve comportare emissioni in atmosfera di ammoniaca o altri composti ammoniacali.

3. Per impianti alimentati da biogas di potenza fino a 600 kW, in alternativa al premio di cui al comma 2, è possibile accedere:

- a) a un premio di 20 €/MWh nel caso in cui l'impianto operi in assetto cogenerativo e sia realizzato, attraverso la produzione di fertilizzante, un recupero del 30% dell'azoto totale in ingresso all'impianto e siano rispettate le lettere d) ed e) del comma 2;
- b) a un premio di 15 €/MWh nel caso in cui sia realizzata una rimozione pari al 40% dell'azoto totale in ingresso all'impianto e siano rispettate le lettere d) ed e) del comma 2.

4. Per gli impianti di cui ai commi 1 e 3 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi di AGEA, predispone una procedura semplificata, anche tramite l'effettuazione di controlli a campione, volta alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b). Analoga procedura è predisposta per gli impianti di cui al comma 3.

5. Per gli impianti di cui al presente articolo, il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde il conguaglio a seguito di comunicazione dell'esito dei controlli e delle verifiche di cui al comma 4.

Art. 27

(Premi per impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate)

1. Le tariffe incentivanti di riferimento per gli impianti geotermici sono incrementate:

- a) di 30 €/MWh nel caso di totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle;
- b) di 30 €/MWh per i primi 10 MW realizzati ed entrati in esercizio su nuove aree oggetto di ciascuna concessione di coltivazione sulle quali non preesistevano precedenti impianti geotermici;
- c) di 15 €/MWh per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell'impianto di produzione.

2. In conformità a quanto disposto dall'art. 24, comma 9, del decreto legislativo n. 28 del 2011, è definita una specifica tariffa incentivante, non cumulabile con quelle indicate in Allegato 1 né con il premio di cui al comma 1, lettera a), per la produzione di energia elettrica da impianti geotermici che facciano ricorso a tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali e nel rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010:

- a) di 200 €/MWh nel caso di impianti che utilizzano un fluido con concentrazione minima di gas pari a 1,5% in peso sul fluido geotermico totale e una temperatura inclusa nella fascia

definita di media entalpia con temperatura massima di 151°C (considerato con la tolleranza di 1°C);

- b) nel caso di impianti ad alta entalpia che utilizzano un fluido con concentrazione minima di gas pari a 1,5% in peso sul fluido geotermico totale e una temperatura inclusa nella fascia fra la temperatura minima di 151°C e la massima di 235°C (considerato con la tolleranza di 1°C) l'incentivo è ridotto di 0,75€ per ogni MWh e per ogni °C di differenza tra la temperatura del fluido geotermico e il precedente valore di soglia minima di 151°C, secondo la seguente formula:

$$200 \text{ €} - (T_x - T_m) * 0,75 = P_i \text{ €/MWh}$$

Ove:

- concentrazione minima di gas in peso sul fluido geotermico $\geq 1,5\%$;
- 200 € è l'incentivo massimo considerato;
- T_m è la temperatura minima del fluido geotermico considerata pari a 151 C°;
- T_x è la temperatura del fluido geotermico presente in sito (tra 235C° e 151C°);
- 0,75 €/MWh è il decremento dell'incentivo per ogni MWh e per ogni °C di differenza tra la temperatura del fluido geotermico e il precedente valore di soglia minima di 151°C;
- P_i è la tariffa incentivante dovuta per il sito specifico.

3. La tariffa di cui al comma 2 è omnicomprensiva, costante in moneta corrente, riconosciuta per un periodo di 25 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

4. Ai fini dell'accesso al premio di cui al comma 1, lettere a) e c) e al comma 2, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità con le quali le competenti Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente verificano e comunicano al GSE il rispetto delle condizioni di concentrazione minima di gas e il valore della temperatura del fluido, nonché il relativo costo, a carico dei produttori elettrici.

5. Per gli impianti di cui al comma 4, il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde il conguaglio a seguito di comunicazione dell'esito dei controlli e delle verifiche di cui al medesimo comma.

Art. 28

(Disposizioni in materia di impianti solari termodinamici)

1. Per gli impianti solari termodinamici che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le condizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2008 recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici. Al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni::

- a) la tabella 6 è sostituita dalla seguente:

Tariffa incentivante [Euro/kWh elettrico prodotto]			
Frazione di integrazione	Fino a 0,15	Tra 0,15 e 0,50	Oltre 0,50
Incentivo aggiuntivo al prezzo di vendita per impianti con superficie captante fino a 2500 m2	0,36	0,32	0,30
Incentivo aggiuntivo al prezzo di vendita per impianti con superficie captante superiore a 2500 m2	0,32	0,30	0,27

- b) le tariffe stabilite nella tabella dell'articolo 6 si applicano agli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2015;
- c) non si applicano i commi 3 e 4 del medesimo articolo 6;
- d) le tariffe di cui alla tabella 6 sono ridotte del 5% per l'anno 2015 e di un ulteriore 5% per l'anno 2016;
- e) non si applica l'articolo 8, e trova applicazione l'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011;
- f) nell'articolo 4, comma 2: la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) sono dotati di sistema di accumulo termico con capacità nominale di accumulo non inferiore a: 1,5 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia superiore a 50.000 m²; 0,4 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia compresa tra 10.000 e 50.000 m²"; la lettera c) è soppressa;
- g) per gli impianti che utilizzano come unica fonte di integrazione una fonte rinnovabile, il fattore di integrazione, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2008, è convenzionalmente considerato sempre pari a zero;
- h) nell'articolo 11, comma 1, il termine "2.000.000 m²" è sostituito con "2.500.000 m²" e il termine "2016" è sostituito con "2020";
- i) nell'articolo 12, comma 1, il termine "1.000.000 m²" è sostituito con "2.500.000 m²";
- j) nell'articolo 12, comma 2, il secondo periodo è soppresso e nel primo periodo il termine "quattordici" è sostituito con "ventiquattro".

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere adottati provvedimenti per l'incentivazione di impianti solari termodinamici di piccola e media taglia, anche alla luce dei risultati derivanti dal monitoraggio di realizzazioni finanziate con specifici programmi per la ricerca o lo sviluppo industriale su tali applicazioni.

Art. 29 (Cumulabilità di incentivi)

1. I meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

2. Il premio per la produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento di cui in Allegato 1, ivi incluso il premio per la cogenerazione abbinata al teleriscaldamento, non è cumulabile con ulteriori incentivi all'efficienza energetica e alla produzione di energia termica, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009.

Art. 30 (Transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione)

1. Al fine di tutelare gli investimenti in via di completamento, garantendo una progressiva transizione dal vecchio al nuovo meccanismo, per gli impianti che entrano in esercizio entro il 30 aprile 2013, ovvero, per i soli impianti alimentati da rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c), entro il 30 giugno 2013, è possibile optare per un meccanismo di incentivazione alternativo a quello stabilito dal presente decreto con le seguenti modalità e condizioni:

- a) le modalità e le condizioni di accesso agli incentivi sono quelle stabilite dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008;
- b) agli impianti che entrano in esercizio entro il termine di cui al comma 1, si applicano i valori delle tariffe onnicomprensive e dei coefficienti moltiplicativi per i certificati verdi individuati dalle tabelle 1 e 2 allegate alla legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni e dal comma 382-quater della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni così come vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, riducendoli del 3% al mese a decorrere da gennaio 2013; tale riduzione si applica dal mese di maggio per i soli impianti alimentati da rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c);
- c) per gli impianti a certificati verdi si applicherà, in ogni caso, l'articolo 19 con le modalità e nei tempi ivi previsti.

2. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di titolo autorizzativo antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, l'incentivo è determinato con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, senza l'applicazione delle riduzioni di cui alla lettera b). A seguito del rilascio dei titoli autorizzativi previsti dalle norme vigenti, le imprese ex-saccarifere titolari dei progetti di riconversione, sono tenute a darne comunicazione al Comitato interministeriale, mediante l'invio di una copia dei sopracitati titoli corredata dell'allegato progettuale.

4. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008, i produttori, pena l'inammissibilità agli incentivi, sono tenuti a:

- a) comunicare al GSE la data di entrata in esercizio entro il mese successivo alla data di entrata in esercizio, fatto salvo l'articolo 21, comma 1;
- b) presentare la domanda per il riconoscimento della qualifica di cui all'articolo 4 del medesimo decreto 18 dicembre 2008 entro e non oltre il sesto mese successivo alla data di entrata in esercizio.

5. Gli impianti già qualificati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, che non entrano in esercizio entro i termini di cui ai commi 1 e 2, accedono, con le modalità di cui all'articolo 4, ai pertinenti incentivi stabiliti dal presente decreto.

6. Con le procedure di cui all'articolo 24, comma 1, il GSE individua le modalità attuative del presente articolo.

Art. 31

(Disposizioni in materia di Garanzia di Origine dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e di composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita dalle imprese di vendita)

1. Il GSE aggiorna e propone, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, per l'approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità, la procedura di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2009 in materia di determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita dalle imprese di vendita prevedendo che, ai fini della certificazione della quota di energia

elettrica prodotta da fonti rinnovabili, possa essere utilizzata esclusivamente la Garanzia di Origine di cui al successivo comma 2.

2. Nell'ambito dell'aggiornamento della procedura di cui al precedente comma 1, il GSE definisce le modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della Garanzia di Origine dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in conformità alle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE nonché dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 28/11.

3. Le Garanzie di Origine vengono emesse e contestualmente trasferite, a titolo gratuito, al GSE e sono considerate nella disponibilità di quest'ultimo nei seguenti casi:

- a) l'impianto si avvale del ritiro dedicato dell'energia ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 387 del 2003;
- b) l'impianto si avvale del meccanismo dello scambio sul posto;
- c) l'impianto si avvale di incentivi onnicomprensivi che prevedano anche il ritiro dell'energia.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna, qualora necessario, i propri provvedimenti in materia di condizioni per la promozione della trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in conformità di quanto previsto ai precedenti commi.

5. A partire dalle comunicazioni relative agli adempimenti connessi alla determinazione del mix energetico per l'anno 2012, sono abrogate le lettere b) e c) dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009 e contestualmente, alla lettera e) del comma 2, sono soppresse le parole "effettivamente importata".

Art. 32

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2012

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare*
CLINI

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*
CATANIA

Allegato 1 – Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti

Fonte rinnovabile	Tipologia	Potenza	VITA UTILE degli IMPIANTI	tariffa incentivante base
		kW	anni	€/MWh
Eolica	On-shore	1<P≤20	20	291
		20<P≤200	20	268
		200<P≤1000	20	149
		1000<P≤5000	20	135
		P>5000	20	127
	Off-shore (1)	1<P≤5000	25	176
P>5000		25	165	
Idraulica	ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto)	1<P≤20	20	257
		20<P≤500	20	219
		500<P≤1000	20	155
		1000<P≤10000	25	129
	a bacino o a serbatoio	P>10000	30	119
		1<P≤10000	25	101
		P>10000	30	96
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)		1<P≤5000	15	300
		P>5000	20	194
Geotermica		1<P≤1000	20	135
		1000<P≤20000	25	99
		P>20000	25	85
Gas di discarica		1<P≤1000	20	99
		1000<P≤5000	20	94
		P>5000	20	90
Gas residuati dai processi di depurazione		1<P≤1000	20	111
		1000<P≤5000	20	88
		P>5000	20	85
Biogas	a) prodotti di origine biologica	1<P≤300	20	180
		300<P≤600	20	160
		600<P≤1000	20	140
		1000<P≤5000	20	104
		P>5000	20	91
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	1<P≤300	20	236
		300<P≤600	20	206
		600<P≤1000	20	178
		1000<P≤5000	20	125
		P>5000	20	101
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2	1<P≤1000	20	216	
	1000<P≤5000	20	109	
	P>5000	20	85	
Biomasse	a) prodotti di origine biologica	1<P≤300	20	229
		300<P≤1000	20	180
		1000<P≤5000	20	133
		P>5000	20	122
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	1<P≤300	20	257
		300<P≤1000	20	209
		1000<P≤5000	20	161
		P>5000	20	145
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2	1<P≤5000	20	174
		P>5000	20	125
Bioliquidi sostenibili		1<P≤5000	20	121
		P>5000	20	110

(1) Per gli impianti eolici offshore i cui soggetti responsabili non si avvalgono di quanto previsto all’articolo 25, comma 3, e realizzano a proprie spese le opere di connessione alla rete elettrica, spetta un premio pari a 40 €/MWh.

Tabella 1.1

DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IMPIANTI NUOVI

1. Impianti che richiedono la tariffa onnicomprensiva

Per impianti di potenza inferiore a 1 MW che scelgono di richiedere la tariffa onnicomprensiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, il GSE provvede a riconoscere, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa incentivante onnicomprensiva T_o determinata secondo le formule di seguito indicate.

$$T_o = T_b + Pr \quad (1)$$

dove:

- T_b è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1 e ridotta secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 1;
- Pr è l'ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l'impianto.

2. Altri impianti

Il GSE provvede per ciascun impianto alla determinazione dell'incentivo I_{nuovo} sulla base dei dati della produzione di energia elettrica netta immessa in rete e dei prezzi zonali orari, applicando per gli impianti nuovi la seguente formula:

$$I_{\text{nuovo}} = T_b + Pr - P_z \quad (2)$$

dove:

- T_b è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1, ridotta secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 1, nonché, qualora l'impianto abbia partecipato con esito positivo a una procedura d'asta, ridotta della percentuale aggiudicata nella medesima procedura;
- Pr è l'ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l'impianto;
- P_z è il prezzo zonale orario, della zona in cui è immessa in rete l'energia elettrica prodotta dall'impianto ed è assunto pari a zero se negativo.

Nel caso in cui il valore dell'incentivo risulti negativo esso è posto pari a zero.

Tabella 1.A - ELENCO SOTTOPRODOTTI/RIFIUTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, del regolamento CE n. 1069/2009 del regolamento CE n. 142/2011 si elencano di seguito i sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto.

1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Reg. Ce 1069/2009

- classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011):
 - ✓ carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali;
 - ✓ prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;
 - ✓ sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;
 - ✓ sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
 - ✓ tessuto adiposo di animali che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
 - ✓ rifiuti da cucina e ristorazione;
 - ✓ sottoprodotti di animali acquatici;
- classificati di Cat. 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011)
 - ✓ stallatico (escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato, ecc.);
 - ✓ tubo digerente e suo contenuto;
 - ✓ Farine di carne e d'ossa ;
 - ✓ sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all'articolo 27, primo comma, lettera c):
 - da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o
 - da macelli diversi da quelli disciplinati dall'articolo 8, lettera e);
- Tutti i sottoprodotti classificati di categoria 1 ed elencati all'articolo 8 del regolamento CE n. 1069/2009 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011)

2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale

- effluenti zootecnici;
- paglia;
- pula;
- stocchi;
- fieni e trucioli da lettiera.
- residui di campo delle aziende agricole;
- sottoprodotti derivati dall'espianto;
- sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;
- sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;
- potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.

3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali

- sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (bucchette, bacche fuori misura, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, sanse di oliva disoleata, acque di vegetazione);
- sottoprodotti della trasformazione dell’uva (vinacce, graspi, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.);
- sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc.);
- sottoprodotti derivati dalla lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc.);
- sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, ecc.);
- sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.);
- pannello di spremitura di alga;
- sottoprodotti dell’industria della panificazione, della pasta alimentare, dell’industria dolciaria (sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno, ecc.);
- sottoprodotti della torrefazione del caffè;
- sottoprodotti della lavorazione della birra;

4. Sottoprodotti provenienti da attività industriali

- sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti.

Tabella 1-B Elenco prodotti di cui all’articolo 8, comma 6, lettera b)

SPECIE ERBACEE ANNUALI	
Canapa da fibra	<i>Cannabis spp.</i>
Canapa del Bengala	<i>Crotalaria juncea L.</i>
Chenopodio	<i>Chenopodium spp.</i>
Erba medica	<i>Medicago sativa L.</i>
Facelia	<i>Phacelia spp.</i>
Kenaf	<i>Hibiscus cannabinus L.</i>
Loiessa	<i>Lolium spp.</i>
Rapa invernale	<i>Brassica rapa L.</i>
Ricino	<i>Ricinus communis L.</i>
Senape abissina	<i>Brassica carinata L.</i>
Sorgo	<i>Sorghum spp.</i>
Tabacco	<i>Nicotiana tabacum L.</i>
Trifoglio	<i>Trifolium spp.</i>
SPECIE ERBACEE POLIENNALI	
Cactus	<i>Cactaceae spp.</i>
Canna comune	<i>Arundo donax L.</i>
Canna d’Egitto	<i>Saccharum spontaneum L.</i>
Cannuccia di palude	<i>Phragmites australis L.</i>

Cardo	<i>Cynara cardunculus L.</i>
Cardo mariano	<i>Silybum marianum L.</i>
Disa o saracchio	<i>Ampelodesmus mauritanicus L.</i>
Fico d'India	<i>Opuntia ficus-indica L.</i>
Ginestra	<i>Spartium junceum L.</i>
Igniscum	<i>Fallopia sachalinensis L.</i>
Miscanto	<i>Miscanthus spp.</i>
Panico	<i>Panicum virgatum L.</i>
Penniseto	<i>Pennisetum spp.</i>
Saggina spagnola	<i>Phalaris arundinacea L.</i>
Sulla	<i>Hedysarum coronarium L.</i>
Topinambur	<i>Helianthus tuberosus L.</i>
Vetiver	<i>Chrysopogon zizanioides L.</i>
SPECIE ARBOREE	
Acacia	<i>Acacia spp.</i>
Eucalipto	<i>Eucalyptus spp.</i>
Olmo siberiano	<i>Ulmus pumila L.</i>
Ontano	<i>Alnus spp.</i>
Paulonia	<i>Paulownia spp.</i>
Pioppo	<i>Populus spp.</i>
Platano	<i>Platanus spp.</i>
Robinia	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>
Salice	<i>Salix spp.</i>

Gli elenchi di cui alle tabelle 1-A e 1-B possono essere aggiornati con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ALLEGATO 2: IMPIANTI OGGETTO DI INTEGRALE RICOSTRUZIONE, RIATTIVAZIONE, RIFACIMENTO, POTENZIAMENTO ED IMPIANTI IBRIDI

DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE CATEGORIE DI INTEGRALE RICOSTRUZIONE, RIATTIVAZIONE, POTENZIAMENTO, RIFACIMENTO

1. Impianti che richiedono la tariffa onnicomprensiva

Per impianti di potenza fino a 1 MW che scelgono di richiedere la tariffa onnicomprensiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, il GSE provvede a riconoscere, sulla produzione ²energia netta immessa in rete, la tariffa incentivante onnicomprensiva T_o determinata secondo le formule di seguito indicate.

$$T_o = D * (T_b + P_r - P_{zm0}) + P_{zm0} \tag{3}$$

dove:

- D è il coefficiente di gradazione specifico dell'intervento, determinato come indicato nel seguito del presente allegato;
- Tb è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1 ridotta secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 1;
- Pr è l'ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l'impianto;
- P_{zm0} è il valore medio annuo del prezzo zonale dell'energia elettrica, riferito all'anno precedente a quello dell'entrata in esercizio dell'impianto.

2. Altri impianti

Il GSE provvede per ciascun impianto ricadente nelle categorie di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento, rifacimento a determinare l'incentivo a partire dall'incentivo per impianti nuovi di potenza pari quella dell'impianto dopo l'intervento stesso:

$$I = I_{\text{nuovo}} * D \quad (4)$$

Dove:

- I_{nuovo} = incentivo calcolato secondo le modalità indicate alla formula (2) per impianti nuovi di potenza pari quella dell'impianto dopo l'intervento stesso;
- D è il coefficiente di gradazione specifico dell'intervento determinato, come indicato nel seguito del presente allegato.

1.1 DEFINIZIONI

Al fine di meglio individuare le opere che di volta in volta vengono interessate dai diversi interventi contemplati dal presente allegato, di seguito sono fornite le definizioni puntuali di ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili.

1.1.1 Impianti idroelettrici

Gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad acqua fluente, a bacino e a serbatoio secondo la terminologia dell'UNIPEDA. L'impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti:

1. centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse;
2. opere idrauliche.

Le principali opere idrauliche degli impianti idroelettrici sono esemplificativamente le seguenti:

- a) traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione;
- b) organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie e altri).

1.1.2 Impianti geotermoelettrici

L'impianto geotermoelettrico è costituito dalle seguenti quattro parti funzionali principali:

- a) Centrale, costituita da uno o più gruppi turbina alternatore, condensatori, estrattori gas, torri di raffreddamento, pompe di estrazione condensato e trasformatori;
- b) Pozzi, comprendenti i pozzi di estrazione del vapore e di reiniezione del condensato;
- c) Reti di trasporto fluido, comprendenti i vapedotti e acquedotti di reiniezione;
- d) Impiantistica di superficie, costituita da impianti di trattamento fluidi, anche volti all'ottimizzazione ambientale.

1.1.3 Impianti eolici

Impianto eolico è l'insieme di tutti gli aerogeneratori connessi nel medesimo punto di connessione alla rete elettrica.

Ogni aerogeneratore è costituito, in generale, da una torre di sostegno, un rotore (le pale), il mozzo, il moltiplicatore di giri, il generatore elettrico, l'inverter e il sistema di controllo.

1.1.4 Impianti alimentati da gas di discarica

Impianto a gas di discarica: è l'insieme dei pozzi di captazione inseriti nella discarica, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi. Ad impianti separati sulla stessa discarica devono corrispondere lotti indipendenti.

1.1.5 Impianti alimentati da gas di depurazione

Impianto a gas residuati dai processi di depurazione: è l'insieme delle apparecchiature di trasferimento fanghi ai digestori, dei digestori (dei fanghi prodotti in un impianto deputato al trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali), dei gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi.

1.1.6 Impianti alimentati da biogas

Impianto a biogas: è l'insieme del sistema di stoccaggio/vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento ai digestori del substrato, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi.

1.1.7 Impianti alimentati da bioliquidi

Impianto a bioliquidi: è l'insieme degli apparati di stoccaggio e trattamento del combustibile, di trasferimento del combustibile dallo stoccaggio ai buffer tank e da questi ai motori, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), del sistema di trattamento fumi.

1.1.8 Impianti alimentati da biomasse

Impianto a biomasse: è l'insieme degli apparati di stoccaggio, trattamento e trasformazione del combustibile (tra cui se presenti i gassificatori), dei generatori di vapore, dei forni di combustione, delle griglie e di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), dei condensatori, della linea di trattamento fumi, del camino, e, quando ricorra, delle opere di presa e di scarico dell'acqua di raffreddamento e delle torri di raffreddamento.

2 INTEGRALI RICOSTRUZIONI

2.1 Definizioni

2.1.1 Impianti idroelettrici

Integrale ricostruzione di un impianto idroelettrico è l'intervento su un impianto che comporta la totale ricostruzione di tutte le opere idrauliche appartenenti all'impianto e la sostituzione con nuovi macchinari di tutti i gruppi turbina-alternatore costituenti l'impianto stesso. Nel caso in cui l'impianto idroelettrico utilizzi opere idrauliche consortili, che risultano esclusivamente nella disponibilità di un soggetto terzo, queste opere potranno non essere interessate dall'intervento;

l'intervento di integrale ricostruzione non è contemplato per gli impianti idroelettrici installati negli acquedotti.

2.1.2 Impianti geotermoelettrici

Integrale ricostruzione di un impianto geotermoelettrico: è l'intervento su un impianto che comporta la totale ricostruzione dei pozzi di produzione e reiniezione, qualora l'impianto ne sia provvisto, nonché la sostituzione con nuovi macchinari almeno dell'alternatore, della turbina e del condensatore di tutti i gruppi costituenti l'impianto.

2.1.2 Altri impianti

Integrale ricostruzione di un impianto diverso da idroelettrico e geotermoelettrico: è l'impianto realizzato su un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di ricostruzione, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale possono essere riutilizzate le sole infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrato e gli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto.

L'intervento di integrale ricostruzione non è contemplato per gli impianti alimentati da bioliquidi, biogas, gas di discarica e gas residui dei processi di depurazione.

Determinazione del coefficiente di gradazione D

Per impianti oggetto di integrale ricostruzione il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,9.

3 POTENZIAMENTI

Nei seguenti paragrafi sono individuate, a seconda della tipologia di impianto, condizioni e modalità per l'accesso agli incentivi.

In tutti i casi, ad eccezione degli impianti idroelettrici, il produttore deve dimostrare che la potenza dopo l'intervento risulti incrementata di almeno il 10%.

Il potenziamento, per essere ammesso al regime incentivante, deve essere realizzato su impianti entrati in esercizio da almeno cinque anni e deve essere concluso entro dodici mesi dalla data di inizio lavori. Il predetto limite minimo di cinque anni non si applica agli impianti alimentati da gas di discarica, gas residui dai processi di depurazione e biogas.

La tariffa incentivante di riferimento è quella relativa alla potenza complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento.

3.1. POTENZIAMENTO DI IMPIANTI DIVERSI DAGLI IMPIANTI IDROELETTRICI

Fatta eccezione per i potenziamenti di impianti idroelettrici, per i quali vale quanto disposto dal paragrafo 3.2, per i potenziamenti di altri impianti l'energia imputabile al potenziamento “E_P” viene determinata con la seguente formula:

$$E_P = (E_N - E_5)$$

Dove:

- E_P = Energia elettrica imputabile all'intervento effettuato;
 E_N = Energia netta immessa in rete annualmente dopo l'intervento di potenziamento;
 E_5 = Media della produzione netta degli ultimi 5 anni utili precedenti l'intervento.

Sono considerati interventi di potenziamento di impianti geotermici gli interventi che prevedano l'utilizzo di calore prodotto da biomassa solida per aumentare la produzione di energia elettrica, qualora l'intervento rispetti le seguenti condizioni:

- a) l'impianto geotermico sia entrato in esercizio da almeno cinque anni;
- b) la produzione entalpica derivante da entrambe le fonti sia veicolata sul medesimo gruppo di generazione;
- c) la produzione imputabile alla fonte geotermica è comunque superiore alla produzione imputabile alle biomasse;
- d) l'impianto risulti alimentato da biomasse solide da filiera.

Nei suddetti casi si considera che:

- b) E_P è calcolato come l'incremento di produzione annua netta ascrivibile alla biomassa, rispetto alla media della produzione annua netta negli ultimi cinque anni utili;
- a) La produzione annua netta ascrivibile alle due fonti è determinata proporzionalmente ai contenuti entalpici incidenti sul gruppo di generazione rispettivamente ascrivibili a tali fonti.

Il GSE fornirà indicazioni, nelle procedure applicative di cui all'art 24, in merito alle modalità di determinazione delle grandezze sopra descritte, considerando sia misurazioni dirette, sia determinazioni indirette sulla base del quantitativo di biomassa impiegato nell'impianto.

3.2. POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI

L'intervento su un impianto idroelettrico esistente è riconosciuto come un potenziamento quando si verificano almeno le seguenti condizioni:

- a) l'impianto è entrato in esercizio da almeno 5 anni; a tal fine, la data di entrata in esercizio corrisponde al primo parallelo dell'impianto con la rete elettrica;
- b) l'intervento effettuato per consentire l'aumento della producibilità deve comportare un costo specifico minimo del potenziamento definito di seguito.

Il potenziamento dell'impianto idroelettrico, finalizzato all'aumento dell'efficienza produttiva globale dello stesso, può comprendere interventi di varia natura e di diversa entità e complessità sul macchinario produttivo elettromeccanico, sul sistema di automazione e sulle opere idrauliche.

L'intervento di potenziamento deve essere completato entro dodici mesi dalla data di inizio dei lavori, come risultante dalla comunicazione di inizio lavori presentata dal Produttore alle autorità competenti.

Costo minimo del potenziamento idroelettrico

Il costo complessivo del potenziamento, espresso in euro, rappresenta la somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di potenziamento dell'impianto idroelettrico. Non sono ammissibili i costi imputabili ad opere di manutenzione ordinaria.

Si definisce « p », costo specifico del potenziamento, il rapporto tra il costo complessivo del potenziamento C e la potenza nominale dell'impianto dopo il potenziamento.

$p = C : P_d$, dove il valore di p è espresso in €/kW

C è il costo complessivo del potenziamento espresso in €

P_d è la potenza nominale delle turbine appartenenti all'impianto dopo l'intervento di potenziamento (somma aritmetica delle potenze nominali di targa delle turbine idrauliche utilizzate nell'impianto, espressa in kW).

Per ottenere il riconoscimento del potenziamento dell'impianto idroelettrico il valore del parametro p deve risultare non inferiore a 150 €/kW.

Documentazione specifica da allegare alla domanda di riconoscimento di potenziamento idroelettrico

Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico deve essere adeguatamente documentato attraverso una apposita relazione tecnica-economica, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 e firmata dal progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso.

La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare:

- a) la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori di potenziamento previsti o effettuati, suddiviso per macro-insiemi significativi di opere, riferiti alle parti funzionali dell'impianto;
- b) il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti, o preventivati nei casi di impianti non ancora in esercizio alla data di presentazione della domanda, connessi alla realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti; in ogni caso deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto; i costi esposti, qualora richiesto dal GSE, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati;
- c) il programma temporale schematico, corrispondente alle macro-attività lavorative, previsto o effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di potenziamento, corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del potenziamento (data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento);
- d) una corografia generale e un profilo funzionale idraulico dell'impianto.

Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, la relazione tecnica economica di consuntivazione dell'intervento effettuato deve essere certificata da un soggetto terzo con modalità precisate dal GSE.

Il costo sostenuto dal produttore per la certificazione della suddetta relazione tecnica economica potrà essere inserito come onere afferente al costo complessivo dell'intervento di potenziamento effettuato.

Energia elettrica imputabile per potenziamento idroelettrico

La produzione di energia elettrica degli impianti riconosciuti come potenziamenti di impianti idroelettrici dà diritto alla certificazione di una quota di produzione da fonti rinnovabili.

La quota di produzione annua imputabile all'intervento di potenziamento degli impianti idroelettrici, espressa in MWh, al generico anno i -esimo ($i=1, \dots, n$) dopo il potenziamento dell'impianto, è data dalle seguente formula:

$$E_P = 0,05 \cdot E_{Ni}$$

dove

E_P è l'energia elettrica da incentivare con specifica tariffa, del generico anno i -esimo dopo l'intervento di potenziamento, espressa in MWh.

E_{Ni} è la produzione netta annuale immessa in rete nell'anno i -esimo espressa in MWh.

Nella determinazione del valore di E_{Ni} si tiene conto anche delle eventuali modifiche normative in merito al minimo deflusso costante vitale, eventualmente intervenute successivamente all'intervento di potenziamento, aggiungendo il corrispondente valore di produzione di energia elettrica.

Determinazione del coefficiente di gradazione D

All'energia imputabile al potenziamento, determinata con le modalità sopra riportate, viene applicato un incentivo determinato con le modalità dell'Allegato 1 e il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,8.

4 RIFACIMENTI PARZIALI E TOTALI

4.1 Definizioni

4.1.1 Impianti idroelettrici

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui gruppi turbina-alternatori, sulle opere civili e/o idrauliche nonché sulle apparecchiature di manovra idraulica afferenti all'impianto. Pertanto, gli interventi sui macchinari e sulle opere riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- a) gruppi turbina alternatori: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi turbina-alternatori appartenenti all'impianto stesso;
- b) le opere civili e/o idrauliche, comprese le gallerie di accesso, le condotte forzate e gli organi elettromeccanici di regolazione e manovra; esemplificativamente: la costruzione ex novo delle opere idrauliche o di parte di esse, la sostituzione oppure il rinnovamento delle condotte forzate, il rifacimento dei rivestimenti di canali e gallerie, il rifacimento dei paramenti delle traverse e delle dighe di sbarramento, la stabilizzazione delle fondazioni delle opere idrauliche, la stabilizzazione di versanti dei bacini, il risanamento superficiale o strutturale delle murature delle opere idrauliche, la sostituzione oppure il rinnovamento degli organi elettromeccanici di regolazione e manovra.

4.1.2 Impianti geotermoelettrici

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui gruppi turbina-alternatore, sulle opere civili, sui pozzi, e sulle reti di trasporto dei fluidi e sull'impiantistica di superficie. Pertanto, gli interventi sui macchinari e sulle opere riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- a) Gruppi turbina alternatori: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi turbina-alternatori appartenenti all'impianto stesso;

- b) Centrale: condensatori, estrattori gas, torri di raffreddamento, pompe di estrazione condensato e trasformatori;
- c) Pozzi: di estrazione del vapore e di reiniezione del condensato;
- d) Reti di trasporto fluido: vapordotti e acquedotti di reiniezione;
- e) Impiantistica di superficie: impianti di trattamento fluidi, anche ai fini dell'ottimizzazione ambientale.

4.1.3 Impianti eolici

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell'impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare: la torre, il generatore, il moltiplicatore di giri, l'inverter, il sistema controllo, il mozzo ed il rotore.

4.1.4 Impianti alimentati da gas di discarica

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell'impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- i gruppi motore-alternatore : interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all'impianto stesso;
- le tubazioni di convogliamento del gas, i sistemi di pompaggio, il condizionamento e trattamento del gas nonché il sistema di trattamento dei fumi.

4.1.5 Impianti alimentati da gas di depurazione

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell'impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all'impianto stesso;
- le apparecchiature di trasferimento dei fanghi ai digestori, i digestori dei fanghi (prodotti in un impianto deputato al trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali), i gasometri, le tubazioni di convogliamento del gas, i sistemi di pompaggio, il condizionamento e trattamento del gas nonché il sistema di trattamento dei fumi.

4.1.6 Impianti alimentati da biogas

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell'impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all'impianto stesso;

- le vasche di idrolisi delle biomasse, le apparecchiature di trasferimento ai digestori del substrato, i digestori, i gasometri, le tubazioni di convogliamento del gas, i sistemi di pompaggio, il condizionamento e trattamento del biogas nonché il sistema di trattamento dei fumi.

4.1.7 Impianti alimentati da bioliquidi

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell'impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all'impianto stesso;
- gli apparati di stoccaggio e trattamento del combustibile, i sistemi di trasferimento del combustibile dallo stoccaggio ai buffer tank e da questi ai motori, il sistema di trattamento fumi nonché sul camino.

4.1.8 Impianti alimentati da biomasse

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell'impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all'impianto stesso;
- i sistemi di stoccaggio, di trattamento e trasformazione del combustibile (tra cui se presenti anche i gassificatori), i generatori di vapore, i condensatori, i forni di combustione, le griglie, la linea di trattamento fumi, il camino e, qualora presenti, le opere di presa e di scarico dell'acqua di raffreddamento nonché delle torri di raffreddamento.

Qualora l'impianto sia articolato con diverse linee produttive, dotate di autonomia di esercizio e di misuratori dedicati dell'energia generata, per motivi legati alla continuità di gestione dell'impianto stesso, l'intervento di rifacimento può essere realizzato anche sulle singole linee produttive appartenenti all'impianto.

L'intervento di rifacimento può comportare anche la diminuzione oppure l'aumento della potenza rispetto a quella dell'impianto preesistente.

La domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 15, munita dei pertinenti elementi previsti dal punto 1 dell'allegato 3, è accompagnata da una relazione tecnica-economica preliminare riferita agli interventi da eseguire, ricadenti tra quelli di cui ai punti precedenti, e del relativo programma temporale di esecuzione.

4.2 Incentivi riconosciuti e modalità di richiesta e ottenimento

4.2.1 Determinazione del coefficiente di gradazione D

Il coefficiente di gradazione D è calcolato con le seguenti modalità:

a) per gli impianti diversi da quelli alimentati a biomassa e rifiuti, si calcola il rapporto:

$$R = C_s/C_r$$

dove:

- C_s è il costo specifico dell'intervento di rifacimento (espresso in €/kW di potenza dopo l'intervento), riconosciuto dal GSE;
- C_r è il costo specifico di riferimento, determinato per ciascuna fonte, tipologia e taglia di impianto, nella tabella I del presente Allegato.

Il costo specifico “ C_s ” dell'intervento di rifacimento espresso in €/kW si ottiene dividendo il costo complessivo “ C ” dell'intervento, espresso in euro, per la potenza dell'impianto (espressa in kW) dopo l'intervento di rifacimento; esclusivamente per gli impianti idroelettrici, a questo fine, la potenza dell'impianto dopo l'intervento, viene valutata come somma delle potenze nominali (esprese in kW) delle turbine idrauliche appartenenti all'impianto.

Il costo complessivo “ C ” del rifacimento, espresso in euro, rappresenta la somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per la progettazione e per realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento totale o parziale dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili.

Si è in presenza di **refacimento parziale** quando $0,15 < R \leq 0,25$.

In tal caso, il coefficiente di gradazione D è pari a R.

Si è in presenza di **refacimento totale** quando $R > 0,25$.

In tal caso, per valori di R fino a 0,5 il coefficiente di gradazione D è pari a R; per $R > 0,5$, il coefficiente di gradazione D è comunque pari a 0,5.

b) per gli impianti a biomassa e rifiuti, si calcola il rapporto R come al punto a).

Si è in presenza di rifacimento parziale quando $0,15 < R \leq 0,25$

In tal caso, il coefficiente di gradazione D è pari a $R + 0,55$.

Si è in presenza di rifacimento totale quando $R > 0,25$.

In tal caso, il coefficiente di gradazione D è una funzione variabile linearmente tra 0,8 per $R = 0,25$ e 0,9 per $R = 0,5$. Per $R > 0,5$ il coefficiente di gradazione D è comunque pari a 0,9.

4.2.2. Indicazioni di carattere generale

Si precisa che la realizzazione di un intervento di rifacimento esclude la possibilità di eseguire, durante il periodo dell'incentivazione spettante al rifacimento stesso, un intervento di potenziamento sullo stesso impianto.

Si evidenzia che non verranno considerati e contabilizzati, ai fini della valutazione del costo complessivo dell'intervento “C”, i lavori effettuati successivamente ai periodi massimi ammissibili

di realizzazione dell'intervento dei rifacimento parziali e totali posti pari a quelli individuati nella tabella di cui all'art.17 comma 5.

Per gli impianti a biomassa, qualora l'Operatore richieda il rifacimento su una linea produttiva autonoma dell'impianto, il costo complessivo "C" del rifacimento deve essere riferito esclusivamente agli interventi effettuati sulla stessa linea produttiva. I costi degli interventi effettuati su sistemi e apparati comuni, a più linee produttive dell'impianto, devono essere suddivisi pro-quota in base al rapporto della potenza della linea produttiva interessata dei lavori rispetto alla potenza totale dell'impianto.

Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali di eccezionale gravità o da altri eventi naturali distruttivi, riconosciuti dalle competenti autorità, non viene considerata la condizione sugli anni di funzionamento dell'impianto, precedenti alla realizzazione dell'intervento di rifacimento introdotta al comma 2, lettera a) dell'art. 17.

Tabella I. Costi specifici di riferimento per gli interventi di rifacimento parziale e totale

Fonte rinnovabile	Tipologia	Potenza	Cr
		kW	€/kW
Eolica	On-shore	1<P≤20	3.300
		20<P≤200	2.700
		200<P≤1000	1.600
		1000<P≤5000	1.350
	Off-shore	P>5000	1.225
		1<P≤5000	2.700
Idraulica	ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto)	P>5000	2.500
		1<P≤20	4.500
		20<P≤500	4.000
		500<P≤1000	3.600
	a bacino o a serbatoio	1000<P≤5000	2.800
		P>5000	2.700
		1<P≤5000	2.300
		P>5000	2.200
Geotermica		1<P≤1000	5.500
		1000<P≤5000	3.600
		P>5000	3.000
Gas di discarica		1<P≤1000	2.500
		1000<P≤5000	2.375
		P>5000	2.256
Gas residuati dai processi di depurazione		1<P≤1000	3.900
		1000<P≤5000	3.000
		P>5000	2.700
Biogas	a) prodotti di origine biologica	1<P≤300	5.500
		300<P≤1000	4.000
		1000<P≤5000	3.000
		P>5000	2.700
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	1<P≤300	5.700
		300<P≤1000	4.300
		1000<P≤5000	3.000
		P>5000	2.700
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2	1<P≤1000	6.100
1000<P≤5000		4.000	
P>5000		3.600	
Biomasse	a) prodotti di origine biologica;	1<P≤1000	4.500
		1000<P≤5000	3.700
		P>5000	3.000
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	1<P≤1000	4.500
		1000<P≤5000	4.000
		P>5000	3.500
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2	1<P≤5000	6.500
P>5000		6.200	
Bioliquidi sostenibili		1<P≤5000	1.200
		P>5000	1.080

4.2.3 Ulteriore Documentazione da produrre da parte del produttore a intervento ultimato

A intervento terminato, il produttore integra i pertinenti elementi previsti dal punto 2 dell'allegato 3 con una relazione tecnica-economica di consuntivo, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 dal progettista ovvero dal tecnico abilitato, composta da:

- a) una relazione tecnica con la descrizione dettagliata dell'elenco dei lavori effettuati, suddiviso per macro insiemi significativi di opere e/o componenti, come indicato per le diverse tipologie impiantistiche al paragrafo 4.1; la relazione tecnica deve essere corredata di tavole grafiche relative allo stato dell'impianto pre-intervento e post-intervento di rifacimento;

- b) per la determinazione del costo complessivo “C” dell’intervento deve essere sviluppato il computo economico dettagliato dei costi effettivamente sostenuti e riferiti esclusivamente alle opere indicate al paragrafo 4.1, accompagnato da tutta la documentazione contabile di supporto; il produttore è tenuto a conservare, per tutto il periodo di diritto all’incentivo, la copia originale della relazione tecnica economica di consuntivo nonché copia originale di tutta la documentazione contabile e delle fatture emesse a riscontro dei costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento;
- c) il diagramma temporale delle attività eseguite, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di rifacimento, corrispondente con la data di entrata in esercizio dell’impianto a seguito del rifacimento;
- d) una dichiarazione con la quale è attestato che l’intervento di rifacimento e le relative spese non comprendono opere di manutenzione ordinaria e opere effettuate per adeguare l’impianto a prescrizioni di legge, ivi comprese, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici “offshore”, le eventuali opere indicate come obbligatorie nella concessione per l’utilizzo della risorsa.

Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, la relazione tecnica economica di consuntivazione dell’intervento effettuato deve essere certificata da un soggetto terzo con modalità precisate dal GSE.

Il costo sostenuto dal produttore per la certificazione della suddetta relazione tecnica economica potrà essere inserito come onere afferente al costo complessivo dell’intervento di rifacimento effettuato.

Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, qualora siano previsti contributi monetari come indennizzo di natura pubblica dei danni subiti per la ricostruzione dell’impianto, tali contributi saranno detratti dal costo complessivo computato per la realizzazione del rifacimento parziale o totale.

Il GSE valuta la documentazione acquisita e, ad esito positivo della stessa valutazione, provvede alle conseguenti erogazioni secondo le modalità previste dal presente decreto.

5. RIATTIVAZIONI

La riattivazione di un impianto è la messa in servizio di un impianto dismesso da oltre dieci anni, come risultante dalla documentazione presentata all’Agenzia delle Dogane (chiusura dell’officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per dieci anni consecutivi) o dalla dismissione ai sensi dell’articolo 1-quinquies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto.

Determinazione del coefficiente di gradazione D

Per impianti oggetto di riattivazione il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,8.

6. IMPIANTI IBRIDI

Parte I: IMPIANTI IBRIDI ALIMENTATI DA RIFIUTI PARZIALMENTE BIODEGRADABILI

6.1. Rifiuti la cui quota biodegradabile è computata forfaitariamente

1. Fatta salva la facoltà del produttore di richiedere l'applicazione di vigenti procedure analitiche, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51% della produzione netta immessa in rete per tutta la durata di diritto, nei seguenti casi :

- i) rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata individuati dai CER che iniziano con le 4 cifre 20 03 e 20 02 con esclusione dei CER 200202 e 200203;
- ii) Combustibile solido secondario (CSS di cui all' art. 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.) prodotto da rifiuti urbani che rispetta le caratteristiche di classificazione e specificazione individuate dalla norma UNI EN 15359 e s.m.i. che abbia un PCI non superiore a 20 MJ/kg sul secco al netto delle ceneri, come da dichiarazione del produttore tramite idonea certificazione. Il CDR di cui alla norma UNI 9903-1:2004 qualificato come RDF di qualità normale si considera rientrante nei CSS;
- iii) Rifiuti speciali non pericolosi a valle della raccolta differenziata che rientrano nell'elenco riportato in Tabella 6.A solo se la somma delle masse di tali rifiuti è non superiore al 30% del peso totale dei rifiuti utilizzati su base annua. Nel caso in cui siano utilizzati anche altri rifiuti speciali non pericolosi non compresi nell'elenco di cui alla Tabella 6.A, è fissata una franchigia fino al 5% in peso di tali rifiuti, rispetto al totale dei rifiuti utilizzati su base annua, compresa entro il 30% sopracitato;
- iv) Combustibile solido secondario (CSS di cui all' art. 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.) prodotto da rifiuti speciali non pericolosi a valle della raccolta differenziata di cui alla Tabella 6.A e da rifiuti urbani che rispetta le caratteristiche di classificazione e specificazione individuate dalla norma UNI EN 15359 e che abbia un PCI non superiore a 20 MJ/kg sul secco al netto delle ceneri, solo se la somma delle masse dei rifiuti speciali non pericolosi di cui alla Tabella 6.A è non superiore al 30 % del totale delle masse dei rifiuti utilizzati per la produzione del CSS. Il CdR di cui alla norma UNI 9903-1:2004 qualificato come RDF di qualità normale rientra nei CSS.

2. Nel caso di utilizzo contestuale di rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto iii) e CSS di cui al punto iv del paragrafo 1), la somma complessiva delle masse di CSS e di altri rifiuti speciali non pericolosi inclusi nell'elenco di cui alla Tabella 6.A di cui al punto iii) deve comunque risultare inferiore al 30% del peso totale di tutti i rifiuti trattati su base annua.

3. Nel caso in cui la percentuale di rifiuti speciali non pericolosi, indicata al paragrafo 1, punti iii) e iv), e paragrafo 2, sia superata, ai fini della determinazione della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, alla quantità di rifiuti speciali in esubero rispetto al 30% viene attribuita una percentuale biogenica pari a zero e ai fini dei bilanci di energia a tale quota in esubero viene forfaitariamente assegnato un PCI pari a 20 MJ/kg sul secco al netto delle ceneri.

4. Nel caso iii) per i rifiuti speciali, identificati dal codice CER categoria 19, compresi nell'elenco della Tabella 6.A provenienti da impianti di trattamento e/o separazione meccanica dei rifiuti urbani, per il calcolo della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili si applicano, rispettivamente, le condizioni di cui al punto i) qualora al trattamento e/o separazione meccanica a monte dell'impianto di produzione siano destinati esclusivamente rifiuti urbani indifferenziati a valle di attività di raccolta differenziata o le condizioni di cui allo stesso

punto iii) relativamente alla percentuale di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'elenco della Tabella 6.A da considerare qualora l'impianto di trattamento e/o separazione meccanica a monte dell'impianto di produzione energetica sia alimentato congiuntamente da rifiuti urbani e da rifiuti speciali non pericolosi, questi ultimi nella misura massima del 30%.

6.2. Ulteriori rifiuti speciali ammessi a forfetizzazione

1. Il ricorso a criteri forfettari è ammesso anche per le seguenti ulteriori tipologie di rifiuti speciali:
 - a) rifiuti sanitari e veterinari a rischio infettivo (codici CER 180103* 180202*) per i quali si assume una percentuale forfettaria di biodegradabilità pari al 40%.
 - b) pneumatici fuori uso (codice CER 160103), per i quali si assume una percentuale forfettaria di biodegradabilità pari al 35%.

Nel caso di impianti in cui i rifiuti sanitari e veterinari sopracitati siano trattati congiuntamente ai rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata e ai rifiuti speciali non pericolosi, la quantità dei rifiuti di cui al punto a) concorre alla percentuale del 30% di cui al paragrafo 6.1 punto iii).

Nel caso di impianti dedicati per i rifiuti di cui al punto a) si assume forfettariamente un PCI pari a 10,5 MJ/kg.

6.4. Informazioni da fornire

1. Nel caso di riconoscimento forfetario dell'energia imputabile a fonti rinnovabili, il produttore è tenuto a fornire semestralmente al GSE i dati sui quantitativi di rifiuti utilizzati, distinti per codice CER, nonché le analisi, rilasciate da laboratori terzi ed effettuate con cadenza almeno semestrale, necessarie per la verifica del rispetto delle norme tecniche citate al paragrafo 1, delle quantità e, laddove necessario, dei PCI.
2. Qualora non si dia luogo al riconoscimento forfetario, il produttore è tenuto a caratterizzare i rifiuti utilizzati in termini di codici CER, quantità, PCI poteri calorifici dei rifiuti e del CSS sulla base della normativa tecnica UNI-CTI e delle linee guida CTI.
3. In entrambi i casi di cui ai precedenti punti 1 e 2, per il CSS deve essere fornita al GSE documentazione atta a evidenziarne la provenienza, le caratteristiche e i rifiuti utilizzati per la produzione.

6.5 Incentivi applicati agli impianti a rifiuti

Le tariffe incentivanti di riferimento sono applicate alla sola produzione imputabile a fonti rinnovabili, e sono quelle individuate dall'Allegato 1 nel caso di nuovi impianti ovvero dal presente allegato per le altre tipologie di intervento.

TABELLA 6.A - RIFIUTI A VALLE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER I QUALI E' AMMESSO IL CALCOLO FORFETTARIO DELL'ENERGIA IMPUTABILE ALLA BIOMASSA (51%), SE USATI ENTRO CERTI LIMITI DI QUANTITA'

CODICE CER	DESCRIZIONE
02 01 02	Scarti di tessuti animali
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate) effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07	Rifiuti della silvicoltura
02 02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 03	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
04 01 08	Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09	Rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
08 01 12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
09 01 07	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	Carta e pellicole per fotografia, non contenente argento o composti dell'argento
10 01 21	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 11 20	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici
16 01 03	Pneumatici fuori uso
16 01 19	Plastica
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti
16 03 04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

17 02 01	Legno
17 02 03	Plastica
17 06 04	Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03	Compost fuori specifica
19 08 01	Vaglio
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 10 04	Fluff-frazione leggera e polveri, diversi di quelli di cui alla voce 19 10 03
19 12 01	Carta e cartone
19 12 04	Plastica e gomma
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08	Prodotti tessili
19 12 10	Rifiuti combustibili
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

Nota: i rifiuti conferiti con codice 03 01 99 devono essere identificati con descrizione precisa

Parte II: ALTRI IMPIANTI IBRIDI

6.6 Determinazione dell'energia imputabile a fonti rinnovabili

1. Per gli impianti entrati in esercizio in assetto ibrido successivamente al 1° gennaio 2013, l'energia elettrica incentivata è pari alla differenza fra la produzione totale e la parte ascrivibile alle altre fonti di energia, tenuto conto dei poteri calorifici delle fonti non rinnovabili utilizzate nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora tale differenza sia superiore al 5% del totale secondo la seguente formula:

$$E_l = E_a - E_{nr}$$

Dove:

E_a = produzione annua netta;

E_{nr} = Energia non Rinnovabile netta prodotta dall'impianto.

6.7 Determinazione del coefficiente di gradazione D

- **Il coefficiente di gradazione D è posto pari a: 1** nel caso di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili operanti dalla prima data di entrata in esercizio in assetto non ibrido;
- **0,5** nel caso in cui l'impianto sia alimentato a fonti rinnovabili entro 12 mesi dalla prima data di entrata in esercizio dell'impianto.

Allegato 3: Documentazione da inviare

La richiesta di iscrizione ai registri, alle procedure di asta e alle procedure per i rifacimenti nonché la richiesta per l'ammissione agli incentivi, predisposte dal soggetto responsabile in forma di dichiarazione sostitutiva, sono inviate al GSE esclusivamente tramite il portale informatico predisposto dal GSE sul suo sito, www.gse.it, secondo modelli approntati dal GSE e resi noti nella procedura applicativa di cui all'articolo 24, comma 1.

Il GSE predispone i modelli di richiesta di accesso alle procedure di cui al presente decreto e di concessione della tariffa incentivante in modo tale che il soggetto responsabile sia portato a conoscenza con la massima evidenza delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articolo 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Prima di inoltrare richiesta al GSE il soggetto responsabile è tenuto ad aggiornare, se del caso, i dati dell'impianto su GAUDI'.

ISCRIZIONE ALLE PROCEDURE D'ASTA, REGISTRI E RIFACIMENTI

1. La richiesta di iscrizione è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello predisposto dal GSE, con la quale sono forniti i dati generali dell'impianto e attestate tutte le informazioni essenziali per verificare il possesso dei requisiti per l'iscrizione alle procedure e la ricorrenza delle condizioni costituenti criterio di priorità per la stesura delle graduatorie.

Nel caso di partecipazione ad una procedura d'asta, alla dichiarazione di cui al punti 1 è allegata:

- a. una cauzione provvisoria, con durata limitata fino alla data di comunicazione di esito della procedura d'asta, a garanzia della qualità del progetto, nella misura del 50% di quanto indicato al successivo paragrafo "Documentazione da trasmettere dopo la comunicazione di esito positivo dell'asta", predisposta, quanto alle altre condizioni, secondo le modalità indicate nel medesimo paragrafo;
- b. l'impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti, nella misura e secondo le modalità definite nel paragrafo citato alla precedente lettera a), e a trasmettere la medesima cauzione entro 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria.
- c. documentazione attestante la solidità finanziaria ed economica del soggetto partecipante ai sensi dell'art. 13, comma 2;
- d. l'offerta di riduzione percentuale rispetto alla base d'asta.

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI INCENTIVI

1. La richiesta della tariffa incentivante è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000, in conformità al modello predisposto dal GSE, nella quale sono riportati i dati generali del soggetto responsabile e i dati dell'impianto, ivi inclusi, per gli impianti a bioenergie, i dati sulle caratteristiche e sulle tipologie di combustibile che alimenteranno l'impianto. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contiene, inoltre:

- a) l'attestazione della ricorrenza delle condizioni per l'accesso ai premi previsti dal presente decreto e dell'impegno a presentare, ove previsto, richiesta al soggetto competente per la verifica del rispetto degli stessi;
- b) che sono rispettate le condizioni di cumulabilità degli incentivi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e di cui al presente decreto. A tal fine sono inoltre dichiarare al GSE l'elenco delle società controllanti, controllate o controllate dalla medesima controllante, oltre agli incentivi già spettanti in qualunque forma, ivi inclusi i relativi importi;
- c) l'impegno a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che intervengono a modificare quanto dichiarato, anche nelle dichiarazioni oggetto di allegazione, e a conservare l'originale di tutta la documentazione citata nella dichiarazione e negli allegati per l'intero periodo di incentivazione e a esibirla nel caso di verifiche e controlli da parte del GSE.

2. Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 1 sono allegate:

- a) dichiarazione del progettista ovvero del tecnico abilitato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, riportante i dati tecnici dell'impianto, POD e Censimp, redatta su modello predisposto dal GSE, con la quale egli dichiara:
 - i. che l'impianto è stato realizzato conformemente a quanto riportato nel progetto autorizzato, nelle planimetrie, nello schema di processo, negli elaborati grafici di dettaglio (se $P > 50$ kW) e nello schema elettrico unifilare redatti da tecnico abilitato e che sono allegati alla dichiarazione. A tal fine è anche allegato un dossier fotografico di almeno 10 fotografie ante e post-operam;
 - ii. che vi è assenza di interconnessioni funzionali con altri impianti e che sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto;
 - iii. Che le caratteristiche dei motori primi e degli alternatori descritte sono corrispondenti a quanto riscontrabile sull'impianto. A tal fine sono allegate foto delle targhe dei motori primi e degli alternatori;
- b) per potenziamenti di impianti da fonte idraulica e i rifacimenti: la documentazione tecnico-economica prevista dell'Allegato 2.

Nelle more della piena operatività del sistema GAUDI', il GSE potrà richiedere ulteriore documentazione non acquisibile dal medesimo sistema (Verbali installazione contatori o regolamento di esercizio e/o dichiarazione di conferma di allacciamento alla rete, codici CENSIMP e POD, ecc.).

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE DOPO LA COMUNICAZIONE DI ESITO POSITIVO DELL'ASTA

In aggiunta a quanto sopra riportato, in seguito alla comunicazione di assegnazione dell'incentivo sulla base dell'esito positivo della procedura d'asta, il produttore dovrà trasmettere una cauzione da prestarsi sotto forma di fideiussione, in misura pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla procedura d'asta, convenzionalmente fissato come da tabella I dell'Allegato 2, rilasciata da istituti bancari o assicurativi o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 395, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. La cauzione, che deve essere di durata annuale automaticamente rinnovabile, è costituita a favore del GSE e restituita entro un mese dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. La cauzione non è dovuta se il

soggetto responsabile è tenuto a prestare analoga forma di garanzia in attuazione di leggi speciali o normative di settore.

La cauzione è costituita a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto medesimo, fermo restando il termine di 24 mesi di cui all'articolo 16, comma 3. La cauzione così prestata deve essere incondizionata ed a prima richiesta e deve quindi espressamente contenere:

- a) la rinuncia del beneficio alla preventiva escussione del debitore principale;
- b) il pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del GSE.

DETERMINAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ASSORBITA DAI SERVIZI AUSILIARI, DALLE PERDITE DI LINEA E DALLE PERDITE DI RETE NEI TRASFORMATORI PRINCIPALI PER IMPIANTI FINO A 1 MW

Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 1 MW si utilizzano i valori percentuali riportati nella tabella 6, da applicare alla produzione lorda, come misurata ai sensi dell'articolo 22.

Fonte rinnovabile	Tipologia	Assorbimento ausiliari e perdite di linea e trasformazione
Eolica	on-shore	1,0%
	off-shore	2,0%
Idraulica	ad acqua fluente e a bacino o a serbatoio	3,0%
	impianti in acquedotto	2,0%
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)		
Geotermica		7,0%
Gas di discarica		5,0%
Gas residuati dai processi di depurazione		11,0%
Biogas	a) prodotti di origine biologica;	11,0%
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti dalla raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	11,0%
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfetariamente ai sensi dell'Allegato 2	11,0%
Biomasse	a) prodotti di origine biologica;	17,0%
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti dalla raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	17,0%
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfetariamente ai sensi dell'Allegato 2	19,0%
Bioliquidi sostenibili		8,0%

TABELLA 6

ALLEGATO 5

1. Il premio di cui all'articolo 8, comma 7, è corrisposto nel caso in cui la media mensile dei parametri di emissione in atmosfera descritti nella seguente tabella e riferiti ad una percentuale di ossigeno libero nell'effluente gassoso pari all'11%, risulti uguale o inferiore ai valori indicati.

Tabella VALORI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA PER IMPIANTI DI COMBUSTIONE A BIOMASSE

Inquinante	Valori (mg/Nm ³)			
	PTN ≤ 6 MWt	6 < PTN ≤ 20MWt	20 < PTN ≤ 50 MWt	PTN > 50 MWt
NO _x (espressi come NO ₂)	200	150	150	100
NH ₃ ⁽¹⁾	5	5	5	5
CO	200	150	100	50
SO ₂	150	150	100	25
COT	30	20	10	10
Polveri	10	10	5	5

PTN = Potenza Termica Nominale

- (1) Nel caso di utilizzo di una tecnica di abbattimento ad urea o ammoniaca (SCR, SNCR), negli impianti ove è previsto il controllo in continuo degli ossidi di azoto, dovrà essere installato lo specifico analizzatore di NH₃.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi con frequenza biennale, i valori indicati nella tabella possono essere ulteriormente ridotti.
 3. Al fine della concessione del premio l'evidenza che deve esser resa è quella del rispetto dei valori della tabella, riferita al valor medio mensile, calcolato sui giorni di effettivo funzionamento dell'impianto durante il mese, attraverso i valori misurati e rilevati dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, che l'impianto deve avere installato, nonché all'insieme delle prescrizioni dell' autorità competente al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'impianto stesso.
 4. Limitatamente agli impianti di potenza termica nominale ≤ 15 MWt, in alternativa al sistema SME di cui al comma precedente, il rispetto dei valori di cui alla tabella può essere controllato e verificato attraverso i dati forniti da un Sistema di Analisi Emissioni (SAE) in grado di rilevare e registrare le concentrazioni in emissione degli inquinanti da monitorare e dei principali parametri di processo (tenore di O₂ libero, tenore di vapore acqueo, temperatura, stato impianto, portata). Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi continui automatici devono essere associate i valori dei parametri di processo misurati o calcolati.